Aviva Easy Drive Autovetture

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile e Altre Garanzie

Comprensivo del Contratto Base

CONTRATTI
SEMPLICI E CHIARI

627

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 30/04/2021

Gruppo Aviva

INTRODUZIONE

Aviva Easy Drive Autovetture offre garanzie per i rischi derivanti dalla circolazione dell'autovettura e dai danni subiti dalla stessa o dalle persone che la utilizzano. Le coperture assicurative offerte di seguito indicate sono operanti solo se richiamate in polizza; per gli aspetti di dettaglio si fa rinvio alle relative sezioni delle Condizioni di Assicurazione.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ESCLUSIONI

- box rossi per indicare limiti, franchigie, scoperti ed esclusioni

LIMITI / FRANCHIGIE/ SCOPERTI / ESCLUSIONI

- box blu a quadretti per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli

ESEMPI

- Frasi in **grassetto** per indicare: principali garanzie e gli obblighi di comportamento a carico del Contraente/Assicurato
- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario

CONTATTI

Assistenza clienti

800.11.44.33 Numero Verde gratuito anche da cellulare

AREA CLIENTI **MyAviva**

MyAviva le consente di accedere alla sua posizione assicurativa, di pagare i premi successivi al primo, di denunciare un sinistro, di inviare richiesta di modifica dei propri dati anagrafici e di richiedere la sospensione della garanzia (se prevista dal contratto) o la sua riattivazione. Attivi subito il suo account su www.aviva.it.

INDICE

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 1
2. RESPONSABILITÀ CIVILE 7
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 7
ESCLUSIONI 8
CONDIZIONI FACOLTATIVE 13
3. INCENDIO E FURTO 15
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 15
ESCLUSIONI 15
CONDIZIONI FACOLTATIVE 16
4. ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI 17
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 17
5. EVENTI NATURALI E CATASTROFALI 19
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 19
6. KASKO 21
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 21
ESCLUSIONI 21
7. INFORTUNI 23
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 23
ESCLUSIONI 25
CONDIZIONE AGGIUNTIVA 26
8. TUTELA LEGALE 26
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 27
ESCLUSIONI 30
9. IMPREVISTI 32
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 32
10. CRISTALLI 35
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 35
11. ASSISTENZA 36
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 36
ESCLUSIONI 44
PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE **46**
12. NORME IN CASO DI SINISTRO 47
13. RESPONSABILITA' CIVILE CONTRATTO BASE 59
14. TABELLE 73
15. GLOSSARIO 77

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - AGGRAVAMENTO E VARIAZIONE DEL RISCHIO

Aviva presta la garanzia e determina il Premio sulla base delle dichiarazioni riportate in Polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione [1].
Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Aviva qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti ad Aviva possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione [2].
Il Contraente, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del Locatario dell'Autovettura.

Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Aviva esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalle citate norme.

ART. 1.2 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo; alla scadenza le garanzie rimarranno tuttavia operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo Contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

---

[1] Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
[2] Articoli 1898 del Codice Civile

ART. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del Premio va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato o è stato concluso il Contratto; quest'ultimo rilascia il Certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde che l'Assicurato è tenuto a conservare nel veicolo dal momento in cui l'assicurazione è operante.
Il Premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore.
Qualsiasi comunicazione inerente il presente Contratto va trasmessa al medesimo Intermediario.

ART. 1.4 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia.
Nel caso sia rilasciato il certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.
Limitatamente all'assicurazione RCA, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

ART. 1.5 SOSTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA

Il Contraente, nel caso di demolizione, esportazione, vendita, conto vendita o Furto totale dell'Autovettura, presentando idonea documentazione comprovante la cessazione della stessa, può chiedere che la Polizza possa essere resa operante per un'altra Autovettura dello stesso settore tariffario intestata al medesimo intestatario al PRA oppure al coniuge, al convivente *more uxorio* o ad uno dei soci e viceversa in caso di società di persone. Quanto sopra si applica anche nel caso di sostituzione di Autovettura di proprietà di una pluralità di soggetti con altra intestata ad uno di essi.

ART. 1.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE, VENDITA O CONTO VENDITA

Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per demolizione, esportazione, vendita o conto vendita dell'Autovettura, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altra Autovettura dello stesso settore tariffario, è rimborsata la parte di Premio corrisposta e non usufruita ad eccezione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Il rimborso decorre dalla data indicata nell'appendice.
L'Assicurato è tenuto a consegnare all'Intermediario una copia del documento

comprovante la demolizione, l'esportazione, la vendita o il conto vendita dell'Autovettura.
Se la cessazione del rischio è successiva ad un'eventuale sospensione del Contratto, il Premio corrisposto e non usufruito viene restituito dalla data della sospensione, purché la richiesta sia effettuata entro 18 mesi dalla data di decorrenza dell'appendice.

ART. 1.7 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER FURTO TOTALE

Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per Furto totale dell'Autovettura, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altra Autovettura dello stesso settore tariffario, è rimborsato il Premio corrisposto e non usufruito ad eccezione delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della parte relativa alla garanzia Incendio e Furto che rimane dovuta per intero anche per le rate eventualmente non ancora corrisposte.
L'appendice di rimborso decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente.
Il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad Aviva fornendo copia della suddetta denuncia.

ART. 1.8 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

È prevista la possibilità di sospendere il Contratto, sino ad un massimo di 18 mesi, con effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nell'appendice:
Non è consentita la sospensione:

- per Polizza temporanea;
- per le sole garanzie differenti dalla responsabilità civile;
- con data uguale a quella di scadenza.

ART. 1.9 RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1.9.1 Sospensione con durata pari o superiore a 60 giorni

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata di almeno 60 giorni, la riattivazione deve essere effettuata mediante sostituzione del Contratto per la stessa o altra Autovettura, purché non si verifichi cambio di settore tariffario, applicando le condizioni della tariffa vigente al momento della riattivazione.
Si proroga la scadenza annuale per un periodo pari a quello della sospensione e dal nuovo Premio viene detratta la parte di Premio pagata e non goduta sulla Polizza sospesa.
Sono valide le medesime regole del precedente art. 1.5.
Trascorsi 18 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il Contratto si estingue ed il Premio non goduto resta acquisito dalla Aviva.

Art. 1.9.2 Sospensione con durata inferiore a 60 giorni

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni non si procede alla proroga della scadenza e si applica la tariffa vigente sul Contratto sospeso.

ART. 1.10 CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di trasferimento della proprietà dell'Autovettura Aviva prende atto della voltura al PRA attraverso emissione di un'appendice a nome del nuovo Proprietario.
Non sono ammesse sospensioni o variazioni del rischio.
Il Contratto ceduto si estingue alla naturale scadenza senza produrre l'Attestazione dello stato del rischio.

ART. 1.11 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

L'Attestazione dello stato del rischio è messa a disposizione del Contraente, del Proprietario del veicolo ovvero, in alternativa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria almeno trenta giorni prima della scadenza del Contratto, in via telematica nell'apposita area clienti MyAviva del sito internet dei Aviva.
È altresì possibile ottenere una copia dell'attestato rivolgendosi all'Intermediario oppure, in via telematica, facendone richiesta alla casella di posta elettronica aviva_italia_spa@legalmail.it.
In caso di documentata cessazione del rischio Assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del Contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del Contratto al quale tale attestato si riferisce.
Il documento non viene generato nel caso di:

- sospensione della garanzia durante il corso del Contratto con Periodo di osservazione non concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore a un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale con Periodo di osservazione non concluso;
- cessione Contratto.

ART. 1.12 ONERI FISCALI E CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Gli oneri fiscali e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, valgono le norme di legge vigenti.

ART. 1.14 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Aviva l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri [3].
L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 1.15 VINCOLO LEASING

Il Contratto è vincolato a favore della società vincolataria indicata in Polizza; Aviva s'impegna nei confronti di detta società per la durata della Polizza a:

- non consentire alcuna variazione delle garanzie prestate con il presente Contratto senza il suo consenso;
- comunicarle ogni Sinistro in cui sia stata coinvolta l'Autovettura entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicarle con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporta comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

In caso di Sinistro Incendio, Furto, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi naturali, eventi catastrofali e kasko l'indennizzo è corrisposto, a norma dell'art. 1891, 2° comma, del Codice Civile, alla Società di leasing la quale sottoscrive, nella sua qualità di proprietaria, la relativa quietanza liberatoria.

ART. 1.16 VINCOLO CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Il Contratto è vincolato a favore della società vincolataria indicata in Polizza; Aviva s'impegna nei confronti di detta società per la durata della Polizza a:

- non consentire alcuna variazione delle garanzie prestate con il presente Contratto senza il suo consenso;

[3] Articolo 1910 del Codice Civile

- comunicarle ogni Sinistro in cui sia stata coinvolta l'Autovettura entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare, con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporta comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge;
- non pagare in caso di Sinistro Incendio, Furto, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi naturali, eventi catastrofali e kasko alcun indennizzo senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Aviva assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla Circolazione dell'Autovettura.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi muniti di targa propria o di carrelli appendice purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di Circolazione dell'Autovettura.

ART. 2.2 ESTENSIONI

Sono sempre previste le seguenti estensioni:

1) **AREE PRIVATE**
   L'assicurazione copre i danni a terzi causati dalla Circolazione dell'Autovettura in aree private, comprese aree portuali ed aeroportuali.
2) **DISABILI**
   L'assicurazione copre i danni a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili.
3) **AUTOVETTURA ATTREZZATA TEMPORANEAMENTE ALLO SGOMBERO DELLA NEVE**
   L'assicurazione copre i danni a terzi durante le operazioni di sgombero della neve, purché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'Autorità competente.
4) **DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI PER AUTOVETTURA A NOLEGGIO CON CONDUCENTE E PER AUTOTASSAMETRO**
   L'assicurazione copre la responsabilità civile del Conducente e del Proprietario dell'Autovettura per i danni causati dalla Circolazione dell'Autovettura stessa agli indumenti e oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati**,** ad eccezione di denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto;
5) **RICORSO TERZI DA INCENDIO**
   L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati a terzi dall'Incendio dell'Autovettura e dall'Esplosione o dallo Scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo in caso di eventi non risarcibili ai sensi dell'assicurazione

obbligatoria, ad eccezione dei danni alle cose trasportate sull'Autovettura.Sono compresi i danni al locale, di proprietà di terzi, adibito a rimessa di veicoli di proprietà dell'intestatario al PRA, del Locatario o dell'usufruttuario.

6) **RESPONSABILITÀ CIVILE TRASPORTATI**
L'assicurazione copre la responsabilità civile dei trasportati a bordo dell'Autovettura per i danni causati dagli stessi a terzi non trasportati.

7) **AUTOVETTURA ADIBITA A SCUOLA GUIDA**
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni; l'allievo Conducente, in questo caso, è considerato terzo.
In occasione dell'esame di guida sono considerati terzi l'esaminatore e l'istruttore; non è, invece, considerato terzo l'allievo durante lo svolgimento del predetto esame.

8) **AUTOVETTURA CONDOTTA DA NEOPATENTATO**
L'assicurazione copre i danni causati a terzi da un neopatentato alla guida di un'Autovettura che supera il limite di potenza massima in rapporto al peso del veicolo consentito dalle disposizioni legislative vigenti.

I Massimali indicati nel Contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, a quelli non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

Di seguito sono riportati due esempi di applicazione dei massimali.

MASSIMALI	SINISTRO	RISARCIMENTO
10.000.000 euro per danni a persone 10.000.000 euro per danni a cose o animali	9.000.000 euro 0 euro	9.000.000 euro 0 euro
6.070.000 euro per danni a persone 1.220.000 euro per danni a cose o animali	9.000.000 euro 0 euro	6.070.000 euro 0 euro Avvertenza: in questo caso il danno non risarcibile resta a carico dell'Assicurato

ESCLUSIONI

ART. 2.3 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante e Aviva esercita il diritto di Rivalsa:

a) se il Conducente non sia abilitato alla guida dell'Autovettura a norma delle disposizioni vigenti;
b) nel caso di Autovettura adibita a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non sia presente una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) nel caso di Autovettura a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'Autovettura non sia guidata dal Proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché dimostrabile per iscritto;
d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di Circolazione;
e) nel caso di Autovettura condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
f) nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
g) in caso di dolo del Conducente;
h) Nel caso che il veicolo circoli senza aver effettuto le necessarie revisioni secondo le modalità previste dal codice della strada.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Aviva esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Aviva non esercita il diritto alla Rivalsa nei confronti degli appartenenti al Nucleo familiare del Proprietario dell'Autovettura o dei suoi figli fiscalmente a carico se non nei casi in cui avrebbe diritto di esercitarla nei confronti del Proprietario stesso.

FORME TARIFFARIE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 2.4 BONUS/MALUS

La forma tariffaria Bonus/Malus prevede la variazione della classe di merito applicata al contratto con riferimento all'assenza oppure alla presenza di sinistri:

a) senza sinistri si matura un Bonus e si scende di una classe di merito sino ad arrivare alla classe migliore;
b) con sinistri si applica un Malus quando l'Assicurato è il responsabile principale di sinistri, in base alle liquidazioni effettuate nell'ultimo periodo di osservazione. Quando la responsabilità è suddivisa tra i conducenti coinvolti (responsabilità paritaria) la classe di merito avrà una penalizzazione solo se nell'arco dei cinque anni riportati sull'attestazione dello stato del rischio ci siano altri sinistri con responsabilità paritaria e la percentuale di responsabilità cumulata sia pari ad almeno il 51%.

Art. 2.4.1 Coefficienti per il calcolo del Premio

Il Premio è calcolato in base al coefficiente della Classe di merito corrispondente, come indicato nella Sezione 14 Tabelle Art. 14.1.

Art. 2.4.2 Classe di merito assegnata all'atto della stipulazione della Polizza

a) Attestazione presente nella Banca Dati

Aviva, tramite l'Intermediario, acquisisce direttamente l'Attestazione dello stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca Dati. La classe di assegnazione è determinata sulla base della "Tabella di corrispondenza" in vigore al momento della stipulazione del Contratto e disponibile presso l'Intermediario e sul sito internet di Aviva.

b) Attestazione non presente nella Banca Dati

Qualora l'Attestazione dello stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, Aviva acquisisce telematicamente l'ultimo attestato utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della Classe di merito.

Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e Aviva non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto viene emesso sulla base della Classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, Aviva richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, Aviva potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.

In assenza di documentazione probatoria Aviva acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.

Nei casi succitati Aviva, assunto il Contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione.

c) Veicolo Assicurato in precedenza con un Contratto di leasing o di noleggio a lungo termine

In occasione della scadenza di un Contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, Aviva classifica il Contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del Locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica dell'effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente Contratto assicurativo.

Art. 2.4.3 Regole evolutive della Classe di merito
Ad ogni scadenza contrattuale la variazione della Classe di merito si determina in base alla tabella della sezione 14 Tabelle Art. 14.2, qualora Aviva abbia o no effettuato, nell'ultimo Periodo di osservazione (oppure in quelli precedenti per sinistri mai considerati prima), pagamenti totali o parziali di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale da parte dell'Assicurato.
Il medesimo criterio si applica anche nel caso di più sinistri con responsabilità paritaria che raggiungano, nell'arco dei cinque anni riportati sull'Attestazione dello stato del rischio, una responsabilità cumulata pari ad almeno il 51%. In questo caso i sinistri cumulati si considerano un solo Sinistro.

Art. 2.4.4 Rimborso di uno o più sinistri
Il Contraente può evitare la maggiorazione del Premio conseguente alla variazione della Classe di merito rimborsando gli importi liquidati a Consap (per i sinistri gestiti nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o ad Aviva (per gli altri casi). Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente.

Art 2.4.5 Riscatto sinistri no CARD e CARD reciproci (Aviva contro Aviva)
Il Contraente può farne richiesta direttamente al proprio Intermediario a condizione che il Sinistro, anche concorsuale, sia chiuso.

Riscatto sinistri CARD
Per il riscatto di un sinistro CARD, liquidato dalla Compagnia di controparte, il Contraente, anche per il tramite dell'Intermediario opportunamente delegato, dovrà indirizzare una specifica richiesta alla CONSAP al fine di conoscere l'importo della liquidazione eseguita.
La richiesta potrà essere indirizzata a CONSAP con una delle seguenti modalità:

- **Via internet** attraverso la procedura on line attivabile all'indirizzo http://rimborsodelsinistro.consap.it/
- **Via posta** all'indirizzo: Consap Spa, Servizio Stanza di Compensazione, Via Yser 14 00198 – Roma previa compilazione dell'apposito modulo da scarica scaricare apposito modulo sul sito CONSAP nella sezione "Guida al rimborso";

Per avviare la procedura di rimborso è necessario accertarsi di essere in possesso delle seguenti informazioni e documenti:
- data del Sinistro;
- targa del responsabile;
- targa del danneggiato;
- compagnia assicurativa del responsabile;
- compagnia assicurativa del danneggiato;
- dati anagrafici del Contraente della Polizza del veicolo responsabile;
- copia dell'attestato di rischio che contenga l'indicazione dei sinistri a titolo definitivo nel corso dell'annualità;
- copia documento di identità e codice fiscale del Contraente.

Una volta conosciuto l'importo liquidato, il Contraente della polizza del veicolo responsabile, ove ritenga conveniente rimborsare il sinistro, dovrà corrispondere il relativo importo direttamente alla Stanza di Compensazione tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato allo scopo.
Una volta ricevuto il pagamento CONSAP provvederà a rilasciare l'attestazione dell'avvenuto pagamento che il Contraente dovrà presente al proprio Intermediario per richiedere la correzione dell'attestato di rischio.

Art. 2.4.6 Periodi di osservazione

Il Periodo di osservazione decorre dalla data di effetto della Polizza e termina sessanta giorni prima della scadenza.
Eventuali periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 2.4.7 Sostituzione Polizza

La sostituzione del Contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso salvo il caso di cambio di Proprietario dell'Autovettura (o del Locatario nel caso di contratti leasing).

ART. 2.5 BONUS PROTETTO

Fermo quanto previsto dalla forma tariffaria Bonus/Malus, il primo sinistro pagato con responsabilità principale nel periodo di osservazione (oppure con responsabilità paritaria se, per effetto del cumulo, è prevista la penalizzazione) non viene considerato ai soli fini dell'evoluzione della classe Aviva. Viene invece considerato ai fini sia della definizione della classe CU che del pagellino contenuto nell'attestato di rischio che del parametro tariffario "Sinistrosità ".

ART. 2.6 TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA

L'assicurazione è stipulata, per ogni Sinistro, con una Franchigia dell'importo indicato in Polizza.
Aviva conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la richiesta del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare l'importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.

Di seguito si riportano due esempi per facilitare il Contraente nella comprensione dei meccanismi di funzionamento della franchigia.

FRANCHIGIA	CALCOLO	
750€	Danno liquidato Importo franchigia Recupero franchigia	1.000€ 750€ 750€
750€	Danno liquidato Importo franchigia Recupero franchigia	500€ 750€ 500€

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 2.7 RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga dell'art 2.3 Aviva rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del Veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente e/o dell'ente, della società, della ditta individuale che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali nei seguenti casi:

a) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non venga effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di Circolazione;
b) Conducente non abilitato alla guida dell'Autovettura a norma delle disposizioni vigenti, nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro, Aviva sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del Veicolo;
c) qualora il Veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 120 giorni, successivi alla data della seconda revisione di legge del veicolo, e sempre che non si accerti che il veicolo non avrebbe potuto superare la revisione;
d) Conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e nei casi in cui sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nei casi in cui al conducente sia riscontrato etilismo cronico o tossicodipendenza certificata.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'ente, la società, la ditta individuale, i proprietari o locatari del Veicolo fossero a conoscenza prima del Sinistro di tali circostanze.

ART. 2.8 GUIDA ESPERTA

L'assicurazione è operante esclusivamente quando l'Autovettura sia condotta da persona di età non inferiore a 25 anni.

In caso di Sinistro causato da un Conducente di età inferiore a quella suddetta, Aviva esercita il diritto di Rivalsa, nei confronti del Contraente, per le somme che abbia pagato ai terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, sino ad un massimo di 2.000€.

Tale Rivalsa non viene esercitata nelle seguenti circostanze:

- qualora l'Autovettura sia utilizzata da un addetto dell'officina a cui viene affidata per la riparazione;
- da fatto doloso di terzi penalmente rilevante nel caso il Contraente abbia perso la disponibilità del mezzo;
- in stato di necessità cioè di urgenza di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona.

ART. 2.9 GUIDA ESCLUSIVA

L'assicurazione è operante esclusivamente quando l'Autovettura sia condotta dalla persona identificata in Polizza.

In caso di Sinistro causato da un Conducente diverso dall'unico dichiarato, Aviva esercita il diritto di Rivalsa, nei confronti del Contraente, per le somme che abbia pagato ai terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, sino a un massimo di 5.000€.

Tale Rivalsa non viene esercitata nelle seguenti circostanze:

- qualora l'Autovettura sia utilizzata da un addetto dell'officina a cui viene affidata per la riparazione;
- da fatto doloso di terzi penalmente rilevante nel caso il Contraente abbia perso la disponibilità del mezzo;
- in stato di necessità cioè di urgenza di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona.

ART. 2.10 COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO MA NON ASSICURATO

Aviva indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura a seguito di collisione con altro veicolo identificato ma non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria.

La garanzia opera a condizione che:

- **il Sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente Polizza;**
- **la responsabilità sia a carico del veicolo di controparte; resta inteso che in caso di responsabilità concorsuale l'Indennizzo verrà effettuato proporzionalmente;**
- **sia stata sporta denuncia alle Autorità competenti.**

3. INCENDIO E FURTO

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Aviva indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

INCENDIO

Incendio con sviluppo di fiamma, Esplosione, Scoppio e Azione del fulmine.

FURTO

Furto totale o parziale; sono compresi i danni prodotti all'Autovettura:

- **nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati o per asportare cose in essa contenute;**
- **da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dall'Autovettura durante la Circolazione successiva al Furto.**

Gli scoperti per la garanzia Furto sono quelli indicati in polizza.

Solo se espressamente richiamate in Polizza.

ESCLUSIONI

ART. 3.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;

b) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;

c) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'Autovettura nonché dei trasportati;
d) causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 3.3 FURTO TOTALE SENZA RITROVAMENTO ED INCENDIO

L'assicurazione è prestata per il solo Furto totale senza ritrovamento dell'Autovettura e per l'Incendio della stessa.

Sono esclusi i danni prodotti all'Autovettura nel tentativo di commettere tali reati. In caso di ritrovamento dell'Autovettura o di sue parti, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui le spese di riparazione superino l'80% del Valore commerciale dell'Autovettura al momento del Sinistro.

ART. 3.4 SISTEMI DI PROTEZIONE FURTO

La garanzia Furto è prestata sul presupposto che l'Autovettura sia dotata di almeno uno dei seguenti mezzi di protezione dichiarati in Polizza:

a) **Antifurto immobilizzatore** installato dalla casa costruttrice, costituito da un Antifurto elettronico che blocca la centralina del motore e s'inserisce automaticamente all'estrazione della chiave di avviamento, senza richiedere ulteriori interventi;
b) **Antifurto elettronico** installato dalla casa costruttrice o da tecnici specializzati, costituito da un insieme di congegni elettronici per impedire l'avviamento del motore;
c) **Antifurto satellitare** installato dalla casa costruttrice o da tecnici specializzati, costituito da un sistema che allerta un'apposita centrale operativa con la quale esiste regolare Contratto di telesorveglianza. La suddetta centrale segnala il Furto o il tentativo di Furto ad apposita struttura e/o al titolare del Contratto di sorveglianza, individuando, tramite la tecnologia GPS, l'esatta posizione dell'Autovettura.

4. ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

Queste garanzie operano solo se espressamente richiamate in Polizza

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

Art. 4.1.1 Oggetto dell'Assicurazione

Aviva indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

- **Atti Vandalici**
  Azioni effettuate con la mera intenzione di arrecare danno alle cose altrui.
- **Eventi Sociopolitici**
  Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Art. 4.1.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'Autovettura nonché dei trasportati;

b) causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

ART. 4.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE EVENTI SOCIOPOLITICI

Art. 4.2.1 Oggetto dell'Assicurazione

Aviva indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

- **Eventi Sociopolitici**
  Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Art. 4.2.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'Autovettura nonché dei trasportati;
b) causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
c) causati da atti vandalici.

5. EVENTI NATURALI E CATASTROFALI

Queste garanzie operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 5.1 EVENTI NATURALI E CATASTROFALI

Art. 5.1.1 Oggetto dell'Assicurazione

Aviva indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

- **Eventi Naturali**
  Allagamenti, tempeste di vento, bufere e cose trasportate o fatte crollare dai predetti eventi, fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi o bacini, grandine, caduta di alberi, fulmini, frane, smottamenti del terreno, pressione di neve, valanghe, slavine, esplosioni naturali, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrata su una pluralità di enti assicurati o non.
- **Eventi Catastrofali**
  Terremoti, maremoti, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni provocate dal mare, tsunami, uragani, cicloni, tifoni ed eruzioni vulcaniche.

Art. 5.1.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in conseguenza:

a) di sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
b) di acqua penetrata all'interno dell'Autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti, ad eccezione di veicolo ricoverato in un locale chiuso;
c) di bruciature in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

ART. 5.2 EVENTI NATURALI

Art. 5.2.1 Oggetto dell'Assicurazione

Aviva indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di

serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

- **Eventi Naturali**
  Allagamenti, tempeste di vento, bufere e cose trasportate o fatte crollare dai predetti eventi, fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi o bacini, grandine, caduta di alberi, fulmini, frane, smottamenti del terreno, pressione di neve, valanghe, slavine, esplosioni naturali, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrata su una pluralità di enti assicurati o non.

Art. 5.2.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in conseguenza:

a) di fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità catastrofali: terremoti, maremoti, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni provocate dal mare, tsunami, uragani, cicloni, tifoni ed eruzioni vulcaniche;
b) di sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
c) di acqua penetrata all'interno dell'Autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti, ad eccezione di veicolo ricoverato in un locale chiuso;
d) di bruciature in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

6. KASKO

Queste garanzie operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Aviva indennizza l'Assicurato, indipendentemente dalla responsabilità del Conducente, per i danni materiali e diretti subiti dall'Autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a -seguito, alternativamente, di:

- **KASKO TOTALE**
  Collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli mobili o fissi, caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e uscita di strada, urto con pedoni, biciclette e animali.

oppure

- **COLLISIONE**
  Collisione con veicoli identificati, urto con pedoni e biciclette.

oppure

- **URTO CON ANIMALI**

a seconda di quanto espressamente indicato in Polizza.

ART. 6.2 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Aviva rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del Conducente dell'Autovettura debitamente autorizzato dall'Assicurato alla guida, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

ESCLUSIONI

ART. 6.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'Autovettura nonché dei trasportati;

b) verificatisi nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
c) verificatisi durante la guida dell'Autovettura da parte di Conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti, ad eccezione di Autovettura guidata da Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 90 giorni dalla data del Sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;
d) verificatisi durante la guida dell'Autovettura da parte di Conducente in stato di ebbrezza (salvo che sia operante la condizione aggiuntiva per la responsabilità civile "Rinuncia alla Rivalsa") o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
e) in caso di utilizzo dell'Autovettura in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla Circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada);
f) verificatisi durante la Circolazione abusiva dell'Autovettura a seguito di Furto;
g) alle ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria in assenza di altri danni indennizzabili a termini di Polizza.

7. INFORTUNI

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Aviva assicura gli infortuni subiti dal Conducente dell'Autovettura:

- **occorsi durante la Circolazione;**
- **derivanti dalle operazioni rese necessarie per la ripresa della marcia a seguito di incidente o di guasto verificatosi durante la Circolazione stessa;**
- **occorsi durante la salita e la discesa dall'Autovettura e durante la chiusura e/o apertura degli sportelli dell'Autovettura stessa.**

ART. 7.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Aviva corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'Infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

ART. 7.3 MORTE

Se l'Infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno in cui l'Infortunio è avvenuto, Aviva liquida agli eredi in parti uguali la Somma assicurata per il caso di morte, salvo quanto previsto al successivo Art. 7.6 "Cumulo di indennità - Diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte".

ART. 7.4 INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa dovesse verificarsi - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla Somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai Valori e ai criteri della tabella alla sezione 14 Tabelle Art. 14.3.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro valgono per il lato Sinistro e viceversa.
In caso l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il Valore corrispondente alla perdita anatomica dell'arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla Somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il Valore del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento ai Valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

ART. 7.5 SPESE DI CURA

Aviva rimborsa le spese di cura sostenute dall'Assicurato, e non coperte da altre Assicurazioni private o sociali, per:

- prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche;
- esami diagnostici e di laboratorio resi indispensabili dall'Infortunio;
- uso di sale operatorie e di materiali d'intervento;
- terapie fisiche effettuate durante il ricovero ospedaliero;
- rette di degenza in ospedale o clinica;
- spese per il trasporto con ambulanza delle persone assicurate in ospedale o clinica.

La domanda per il rimborso delle spese di cura deve essere accompagnata dalle ricevute originali di quanto pagato e deve essere presentata entro un mese dal termine della cura medica o del ricovero.
Se, pur usufruendone, una parte delle spese rimanga a carico dell'Assicurato la garanzia vale, nei limiti convenuti, per l'eccedenza di spesa non coperta dall'Assistenza sociale.
In caso di ricovero dell'Assicurato in istituto di cura, qualora le spese relative siano poste integralmente a carico del servizio sanitario nazionale e la garanzia di cui al presente articolo non venga quindi a essere assolutamente impegnata, Aviva corrisponde all'Assicurato, per ciascun giorno di comprovata degenza nell'istituto, in sostituzione del rimborso delle spese di cura, una indennità giornaliera pari all'1% della Somma assicurata a suo favore per tale titolo e per un massimo di 60 giorni per evento. A questi effetti il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano come un unico giorno.

ART. 7.6 CUMULO DI INDENNITÀ - Diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte.

L'indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio e in conseguenza di questo l'Assicurato dovesse morire, Aviva corrisponde agli eredi, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chieda il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'Assicurato decede per cause indipendenti dall'Infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, Aviva, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi:

- l'importo già concordato

oppure, in mancanza,

- l'importo offerto

oppure, se non vi è ancora stata l'offerta

- ll'importo oggettivamente determinabile da Aviva con le modalità e nei termini stabiliti dalla Garanzia 7.4 Infortuni delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, andrà fornita ad Aviva la documentazione attestante la stabilizzazione in vita dei postumi permanenti invalidanti, corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica e, in caso di ricovero, la cartella clinica.

Al fine di individuare con certezza gli eredi, gli stessi, dovranno fornire ad Aviva:

- **certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;**
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;**
- **nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Aviva dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace;**
- **eventuale ulteriore documentazione, se necessaria, per la corretta identificazione degli aventi diritto.**

ART. 7.7 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Aviva rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto a ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell'Infortunio per le prestazioni effettuate in forza della presente assicurazione.

ESCLUSIONI

ART. 7.8 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per gli infortuni:

a) subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, qualora le lesioni prodotte dall'Infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;

b) verificatisi durante la guida dell'Autovettura da parte di Conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti, ad eccezione dell'Autovettura guidata da Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 90 giorni dalla data del Sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;
c) avvenuti quando l'Autovettura sia condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
d) avvenuti quando l'Autovettura non sia utilizzata secondo quanto previsto dalla carta di Circolazione;
e) avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
f) occorsi in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
g) verificatisi nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
h) avvenuti in caso di utilizzo dell'Autovettura in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla Circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada)..

CONDIZIONE FACOLTATIVE
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

ART. 7.9 TABELLA INAIL

La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall'art. 7.4 si intende sostituita con quella di cui all'allegato n.1 al D.P.R. n.1124 del 30/6/1965 e successive modifiche intervenute sino alla data di stipula del presente Contratto.

8. TUTELA LEGALE

Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 8.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Aviva assume a proprio carico, **nei limiti del massimale e delle condizioni previste in Polizza**, il rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, a tutela dei diritti delle persone assicurate, conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del Sinistro;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;**
- **conseguenti ad una Transazione autorizzata da Aviva, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;**
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- **per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;**
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, Aviva assicura:

- le spese per l'Assistenza di un interprete;

  entro il limite massimo di 10 ore lavorative;

- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;

  entro il limite massimo di 1.100€;

- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente

  entro il limite massimo di 11.000€.

L'importo della cauzione è anticipato da parte di DAS a condizione che sia garantita a DAS la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato deve essere restituito a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali, DAS conteggia gli interessi al tasso legale corrente. Aviva non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 8.2 AMBITO GARANZIA

L'asicurazione tutela i diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà o all'uso dell'Autovettura indicata in Polizza:

a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a Procedimento penale per delitto colposo o per Contravvenzione; la garanzia opera anche qualora l'Assicurato sia sottoposto a Procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada), **purché venga accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l.** In caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o a seguito di imputazione per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 del Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), l**e garanzie di Polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.** Al verificarsi di tale ipotesi, Aviva rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in Polizza.
c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;

   per le quali il Valore in lite sia superiore a 200€.

L'assicurazione è inoltre prestata per:

d) il ricorso avverso il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della Circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
e) ottenere il dissequestro dell'Autovettura rimasta coinvolta in un incidente con terzi;
f) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 8.7 comma b) - Esclusioni, **presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso l'Ordinanza – Ingiunzione di pagamento di una Somma di denaro quale Sanzione amministrativa.** Tale garanzia

vale quando l'applicazione della sanzione sia connessa a un Incidente stradale, per il quale operino le garanzie previste alle suddette lettere a) e b), **purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del Sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;**

g) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 8.7 comma b) - Esclusioni, **presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso l'Ordinanza – Ingiunzione di pagamento di una Somma di denaro quale Sanzione amministrativa, ove la Sanzione amministrativa** non sia connessa a un incidente della Circolazione stradale. **La garanzia è operante con il limite di una denuncia per ciascun anno assicurativo, ove ne sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'importo della sanzione stessa sia pari o superiore a 100€.**

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) operano, inoltre, anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo. Nel caso il Contraente sia una società, dette garanzie operano esclusivamente a favore della persona che ha sottoscritto la Polizza.

ART. 8.3 VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie del presente articolo valgono per i sinistri che dovessero verificarsi e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul bacino del mar Mediterraneo, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
- nei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, nelle ipotesi di vertenze contrattuali;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

ART. 8.4 INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del Contratto, con eccezione per le controversie contrattuali per le quali la garanzia opera **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del Contratto.**

Se il Contratto è emesso in sostituzione di analogo Contratto precedentemente in essere con Aviva per i medesimi rischi e purché il Contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo Contratto.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di "Invito a presentarsi" (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di "Accompagnamento coattivo" (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del Contratto, fossero già stati

disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.
Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

ART. 8.5 PERSONE ASSICURATE

Le persone assicurate sono il Proprietario, il Conducente e i trasportati sull'Autovettura indicata in Polizza.

ART. 8.6 CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie, DAS fornisce un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in Polizza. L'Assicurato in orario d'ufficio può:

- **telefonare al numero Verde 800.341.143;**
- **scrivere a consuldas@das.it,**

per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed Assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

ESCLUSIONI

ART. 8.7 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) per materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per quanto espressamente previsto dall'art. 8.2 – lettere f) e g);
c) per acquisto di beni mobili registrati;
d) se il Conducente non sia in possesso dei requisiti o non sia abilitato alla guida dell'Autovettura secondo la normativa vigente;

e) se il Conducente guidi l'Autovettura con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il Conducente sia munito di patente scaduta, ma ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
f) se l'Autovettura non sia coperta da regolare assicurazione obbligatoria in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni e successive modifiche e/o aggiornamenti;
g) se l'Autovettura non sia utilizzata secondo quanto previsto dalla carta di Circolazione.

9. IMPREVISTI

Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 9.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Per le garanzie sottoriportate i Massimali indicati devono intendersi per Sinistro e per anno assicurativo, **Aviva rimborsa:**

1) PERDITA DELLE CHIAVI

le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere dell'Autovettura e/o di sbloccaggio del sistema Antifurto, per l'eventuale sostituzione delle chiavi, delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema Antifurto.

Limite massimo: 300,00 euro.

2) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE O DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

le spese sostenute per l'immatricolazione di una nuova Autovettura o quelle relative al passaggio di proprietà di un'Autovettura usata, in caso di perdita totale dell'Autovettura o l'antieconomicità della sua riparazione.

In caso di Furto della sola targa Aviva rimborsa le spese di reimmatricolazione dell'Autovettura fino ad un massimo di 400,00 euro.

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e inviarne copia ad Aviva.

3) BAGAGLIO

i danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di Incendio o Incidente stradale. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Limite massimo. 400,00 euro
Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, il denaro, i titoli e altri Valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare Valore artistico e d'artigianato.

4) **SPESE DI RICOVERO DELL'AUTOVETTURA**
le spese che l'Assicurato ha sostenuto per il trasporto e la custodia dell'Autovettura, disposto dall'Autorità, in caso di Incendio o Furto totale seguito dal ritrovamento dell'Autovettura.

Limite massimo: 300,00 euro

5) **IMPOSTA DI PROPRIETÀ**
un indennizzo pari alla quota di imposta di proprietà per il periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla scadenza dell'imposta pagata, in caso di perdita totale dell'Autovettura.

6) **SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA**
le spese sostenute per eliminare i danni alla tappezzeria dell'Autovettura e ai vestiti delle persone trasportate e del Conducente, causati dal trasporto di vittime di incidenti stradali a una struttura di soccorso medico. **Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Ente che ha effettuato il soccorso.**

Limite massimo: 1.500,00 euro.

7) **RIPRISTINO O SOSTITUZIONE DEGLI AIRBAG E PRETENSIONATORI DELLE CINTURE DI SICUREZZA**
le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino e/o sostituzione airbag e/o pretensionatori delle cinture di sicurezza montati sull'Autovettura conseguenti ad urto o Incidente stradale oggettivamente riscontrabili.

Limite massimo: 1.500,00 euro.
Restano esclusi i danni causati da malfunzionamento o da normale usura.

8) **REPERIMENTO DEI DOCUMENTI A SEGUITO FURTO TOTALE**
le spese sostenute per il reperimento dei documenti richiesti per la liquidazione del Sinistro, in caso di Furto totale dell'Autovettura.

Limite massimo: 200,00 euro.

9) **CUSTODIA AUTOVETTURA SEQUESTRATA**
le spese sostenute dall'Assicurato per la custodia, nell'attesa di ottenere lo svincolo, dell'Autovettura sequestrata con provvedimento dell'Autorità, in caso di Incidente stradale.

Limite massimo: 200,00 euro.

10) RECUPERO, PARCHEGGIO O RIMESSAGGIO DELL'AUTOVETTURA

le spese sostenute dall'Assicurato per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio dell'Autovettura disposto dall'Autorità, in caso di Incendio e Furto dal giorno del ritrovamento del veicolo a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato.

Limite massimo: 300,00 euro.

11) DUPLICATO PATENTE

le spese sostenute dall'Assicurato per ottenere il duplicato della patente, fermo l'obbligo dell'esibizione della denuncia presentata all'Autorità, in caso di Incendio, Furto o smarrimento della stessa. Nel caso il Contraente sia una società, la garanzia opera esclusivamente a favore della persona che ha sottoscritto la Polizza.

Limite massimo: 200,00 euro.

10. CRISTALLI

Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 10.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Aviva assicura i danni, conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi:

- **ai cristalli dell'Autovettura (tetto panoramico, parabrezza, lunotto posteriore, vetri degli sportelli e delle fiancate laterali fisse o mobili);**
- **ai materiali trasparenti (compreso il plexiglass) del tettuccio apribile o dei finestrini.**

ART. 10.2 CENTRO CONVENZIONATO

Qualora l'Assicurato si avvalga di un centro convenzionato:

- se il cristallo scheggiato viene riparato anziché sostituito, il relativo costo non intacca il massimale previsto per anno assicurativo;
- il pagamento dell'intervento, nel limite della Somma assicurata, è assolto direttamente da Aviva.

Limite massimo: 1.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

L'elenco dei centri convenzionati è disponibile nel sito www.aviva.it.

ART. 10.3 CENTRO NON CONVENZIONATO

Qualora l'Assicurato si avvalga di un centro non convenzionato la garanzia è prestata fino ad un massimo di 350,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

ART. 10.4 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

a) per le rigature e simili;
b) per i danni ai gruppi ottici o agli specchietti retrovisori interni ed esterni;
c) per i danni causati ad altre parti dell'Autovettura a seguito della rottura dei cristalli.

11. ASSISTENZA

Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

Aviva presta il servizio di Assistenza tramite la seguente Centrale Operativa

Blue Assistance S.p.A., con sede a Torino in via Santa Maria 11

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Aviva può cambiare partner, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

ART. 11.1 DEPANNAGE O TRAINO

La Centrale Operativa, qualora l'Autovettura in seguito ad un Sinistro sia danneggiata in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, provvede ad inviare un'Officina Mobile per l'eventuale riparazione sul posto oppure un mezzo di soccorso per trainarla al più vicino punto di Assistenza della casa automobilistica di appartenenza o, in accordo con l'Assicurato, all'officina più vicina.

L'officina deve essere situata entro un raggio di 50 chilometri.
Limite massimo: 350,00 euro per ogni Sinistro.
Qualora si riscontri l'impossibilità di portare l'Autovettura presso una delle suddette strutture, la stessa sarà ricoverata una notte in un deposito; il limite viene esteso a due notti qualora il Sinistro avvenga a ridosso o in concomitanza di un giorno festivo. Le spese di deposito restano a carico della Centrale Operativa.
Il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso restano a carico dell'Assicurato.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

ART. 11.2 RECUPERO DIFFICOLTOSO

La Centrale Operativa, qualora l'Autovettura sia uscita dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterla in condizioni di essere trainata, provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendo a proprio carico il costo.

Limite massimo: 500,00 euro per ogni Sinistro.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

ART. 11.3 FORATURA E CAMBIO DI UNO O PIÙ PNEUMATICI

La Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione dei pneumatici in caso di foratura degli stessi (degonfiamento e/o distruzione, Scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura tale da renderli inutilizzabili in condizioni di piena sicurezza).

Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

ART. 11.4 ERRATO O MANCATO RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

La Centrale Operativa, a seguito di esaurimento del carburante dell'Autovettura, provvede all'invio di un proprio incaricato con mezzo idoneo, per procedere al rifornimento, tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera. Il costo del carburante resta interamente a carico dell'Assicurato.
Qualora l'Autovettura venga erroneamente rifornita con carburante non idoneo, la Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per trainare l'Autovettura, in accordo con l'Assicurato, all'officina più vicina.

L'officina devono essere situati entro un raggio di 50 chilometri.

Limite massimo: 350,00 euro per ogni evento.

Qualora si riscontri l'impossibilità di portare l'Autovettura presso una delle suddette strutture, la stessa sarà ricoverata una notte in un deposito; il limite viene esteso a due notti qualora il Sinistro avvenga a ridosso o in concomitanza di un giorno festivo. Le spese di deposito restano a carico di Aviva.

ART. 11.5 MONTAGGIO CATENE DA NEVE

La Centrale Operativa, quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di Assistenza, provvede ad inviare un proprio incaricato per procedere al montaggio delle catene da neve in dotazione all'Autovettura.

Limite massimo: un (1) intervento per annualità assicurativa.

ART. 11.6 TAXI

La Centrale Operativa, qualora a seguito di Sinistro l'Autovettura sia inutilizzabile, mette a disposizione del Conducente e dei trasportati un taxi per consentire loro di rientrare nella propria abitazione o in hotel.

La garanzia opera solo nel territorio italiano, ad oltre 50 chilometri dal Comune di residenza dell'Assicurato e con un massimo di 200,00 euro per ogni evento.

ART. 11.7 PERNOTTAMENTO IN HOTEL

La Centrale Operativa riserva presso un hotel, il più vicino possibile al luogo del Sinistro o di riparazione dell'Autovettura, le camere necessarie con trattamento di pernottamento e prima colazione qualora, in conseguenza di Sinistro, l'Autovettura resti inutilizzabile e:

- la riparazione comporti almeno 8 ore di manodopera certificata da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa;
- una delle persone coinvolte occupanti l'Autovettura venga ricoverata in ospedale e le altre intendano rimanere ad assisterlo.

La Centrale Operativa tiene a proprio carico, le spese relative:

- al pernottamento nelle prime tre notti successive al verificarsi dell'incidente, con un massimo di 100,00 euro al giorno per un periodo massimo di 3 giorni
- al trasferimento dell'Assicurato dal luogo del Sinistro o di riparazione dell'Autovettura all'hotel e viceversa, una volta ultimate le riparazioni.

Limite massimo: 350,00 euro per ogni evento.

In assenza di documentazione comprovante lo stato dell'Autovettura e qualora l'incidente occorra nelle ore notturne fra le 20:00 e le 7:00, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato terrà a proprio carico i costi relativi ad una notte di pernottamento con un massimo di 100,00 euro; il limite viene esteso a due notti qualora il Sinistro avvenga a ridosso o in concomitanza di un giorno festivo con un massimo di 200,00 euro.
La Centrale Operativa si riserva comunque la facoltà di richiedere a posteriori la documentazione comprovante lo stato di impossibilità di utilizzo dell'Autovettura.
La garanzia opera solo nel territorio italiano.

ART. 11.8 DEMOLIZIONE

La Centrale Operativa organizza il recupero dell'Autovettura mediante carro attrezzi e la sua demolizione qualora l'Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottemperanza alle disposizioni vigenti debba procedere alla cancellazione al PRA e alla successiva demolizione dell'Autovettura.

L'Assicurato deve fornire, al momento della consegna dell'Autovettura, la seguente documentazione:

- **carta di Circolazione in originale;**
- **foglio complementare o certificato di proprietà in originale;**
- **targhe dell'Autovettura.**

In caso di mancanza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve consegnare:

- **originale della denuncia sostitutiva e il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti;**
- **copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA;**

- **codice fiscale;**
- **documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA o del Locatario (fotocopia carta d'identità o equivalente);**
- **documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna dell'Autovettura, qualora questo sia diverso dall'intestatario al PRA o del Locatario (fotocopia).**

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione dell'Autovettura, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Centrale Operativa organizza il recupero per la demolizione dell'Autovettura entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i suddetti documenti. Il demolitore convenzionato prende in carico l'Autovettura, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico dell'Autovettura e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invia al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al PRA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che l'Autovettura viene demolita in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese relative al recupero dell'Autovettura con carro attrezzi, alla cancellazione al PRA e alla demolizione.

Gli eventuali costi di deposito dell'Autovettura rimangono a carico dell'Assicurato che deve provvedere direttamente al loro pagamento.
La garanzia opera solo nel territorio italiano.

ART. 11.9 AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato (purché quest'ultimo disponga dei requisiti di pagamento previsti dalle stazioni di autonoleggio), in caso di Sinistro a seguito del quale l'Autovettura sia inutilizzabile e la riparazione richieda oltre otto ore di manodopera certificate in via anticipata da officine autorizzate secondo i tempari delle case costruttrici, presso una stazione di autonoleggio convenzionata e negli orari di apertura della stessa, un'Autovettura a noleggio di pari categoria, se disponibile.

Limite massimo: per un periodo pari al tempo necessario per la riparazione e comunque per un massimo di 7 giorni.
Non sono considerati i tempi necessari al reperimento dei pezzi di ricambio.
Rimangono a carico dell'Assicurato i costi per le Assicurazioni facoltative offerte dalle case di autonoleggio, i pedaggi in genere, le spese del carburante e l'eventuale numero di giorni di noleggio eccedenti quelli concessi, che devono comunque essere autorizzati dalla Centrale Operativa.

La garanzia non è operante qualora l'Autovettura sia sottoposta all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o per le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno che ha dato diritto alla prestazione.
La garanzia è prestata con il limite di due volte durante l'anno assicurativo.
La garanzia opera solo nel territorio italiano.

In caso di Furto dell'Autovettura, l'Assicurato deve inviare alla Centrale Operativa copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

ART. 11.10 RIENTRO PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali trasportati alla loro residenza in Italia, o consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, in caso di Sinistro a seguito del quale l'Autovettura sia immobilizzata all'estero e richieda un tempo di riparazione superiore a 36 ore di mano d'opera o in caso di Furto dell'Autovettura stessa.
Il ritorno o il proseguimento del viaggio è effettuato in aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con altro mezzo alternativo concordato con la Centrale Operativa.
Aviva tiene a proprio carico le spese sostenute per il biglietto.

Limite massimo di 1.000,00 euro per ogni evento.
La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.11 RIMPATRIO AUTOVETTURA

La Centrale Operativa, in caso di Sinistro avvenuto all'estero, qualora l'Autovettura subisca danni che non consentano la prosecuzione del viaggio e richiedano un tempo di riparazione superiore a 36 ore lavorative, dopo aver preso contatto con il deposito, incarica un trasportatore di sua fiducia per rimpatriarla dal luogo del Sinistro al deposito preventivamente segnalato, tenendo a suo carico le spese relative, comprese quelle di custodia dell'Autovettura per il periodo intercorrente tra la richiesta di rimpatrio e il ritiro dell'Autovettura da parte dell'autotrasportatore.
I costi di riconsegna sono a carico di Aviva e non potranno comunque superare il Valore commerciale, determinato in Italia, dell'Autovettura, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova.
Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.12 TRASPORTO AUTOVETTURA

La Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto dell'Autovettura fino

all'officina più vicina all'abitazione o alla meta di destinazione in Italia, qualora in caso di Sinistro avvenuto in Italia l'Autovettura risulti danneggiata in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente e richieda un tempo di riparazione superiore a 36 ore di mano d'opera.
Aviva tiene a proprio carico:

- le spese relative al trasporto

Limite massimo: 400,00 euro per ogni Sinistro

- le eventuali spese di parcheggio, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui l'Assicurato contatta la Centrale Operativa segnalando il Sinistro e il giorno in cui il trasportatore provvede al recupero dell'Autovettura.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

La garanzia opera solo nel territorio italiano.

ART. 11.13 BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECUPERO DELL'AUTOVETTURA RITROVATA DOPO IL FURTO

Qualora l'Autovettura in precedenza rubata venga ritrovata ad oltre 100 chilometri dalla residenza del Proprietario, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di treno prima classe per andare a recuperare l'Autovettura stessa.

ART. 11.14 RIENTRO SANITARIO

La Centrale Operativa organizza il trasporto urgente dell'Assicurato e dei trasportati ad un centro ospedaliero, qualora a seguito di incidente i Medici della Centrale stessa, anche in collaborazione con il Medico curante o chi abbia prestato le prime cure, lo valutino necessario. Aviva tiene a proprio carico i costi sostenuti per il trasporto ritenuto più idoneo dai Medici intervenuti nel soccorso (aereo di linea, ambulanza, treno o altro).

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.15 INVIO DI PEZZI DI RICAMBIO

La Centrale Operativa provvede a inviare i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell'Autovettura, qualora questi non possano essere reperiti sul luogo del Sinistro. L'invio dei suddetti pezzi avviene col mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. Aviva tiene a proprio carico tutti i costi, tranne quelli dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali che rimangono a carico dell'Assicurato.

In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio necessario all'Autovettura è messo a disposizione all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.
Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.16 RECUPERO AUTOVETTURA / ABBANDONO LEGALE

La Centrale Operativa, se l'Assicurato non abbia usufruito della garanzia di "Rimpatrio Autovettura", organizza il viaggio in treno (prima classe) o con aereo di linea (classe turistica) dell'Assicurato o di una persona da lui designata per il recupero dell'Autovettura dopo le riparazioni in loco. Aviva tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio di sola andata verso il luogo delle riparazioni.
In alternativa, qualora il Valore commerciale dell'Autovettura dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con l'Assicurato, provvede al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi sia organizzativi.
Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.17 ANTICIPO DENARO

La Centrale Operativa, qualora l'Autovettura necessiti di riparazioni (anche temporanee) a seguito di Sinistro, e nel caso il Conducente non vi possa provvedere, paga direttamente le relative spese.

Limite massimo di 500,00 per ogni evento.
La prestazione non è operante qualora non si sia in grado di fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.
La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.18 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

La Centrale Operativa, a seguito di Infortunio dell'Assicurato e conseguente ricovero in ospedale per un periodo superiore a 5 giorni, organizza:

- il viaggio di andata e ritorno di un familiare residente in Italia, che desideri recarsi ad assistere il degente;
- il soggiorno del familiare in un hotel, il più vicino possibile al luogo del ricovero, con trattamento di pernottamento e prima colazione. L'hotel sarà di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che il familiare non preferisca soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo del ricovero.

Aviva tiene a proprio carico le spese relative:

- al viaggio di andata e ritorno;
- alle prime tre notti di soggiorno in hotel;
- ai trasferimenti da e per l'ospedale, organizzati dalla Centrale, per un periodo massimo di 3 giorni, con un massimo di 100€ al giorno.

La garanzia opera a oltre 50 chilometri dal Comune di residenza dell'infortunato.

ART. 11.19 INVIO DI UN AUTISTA

La Centrale Operativa, qualora in seguito a Sinistro l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida dell'Autovettura, oppure la sua patente di guida venga rubata, smarrita o ritirata da parte di un'Autorità, mette a disposizione un autista professionista per riportare l'Autovettura fino al luogo di residenza del Proprietario o per proseguire il viaggio sino alla destinazione programmata, secondo il percorso più breve.

Tale garanzia è prestata solo se nessun altro degli eventuali trasportati sia in grado ed abilitato a guidare l'Autovettura.

La Centrale Operativa tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.

Restano, in ogni caso, a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e agli eventuali pedaggi autostradali.

ART. 11.20 ANTICIPO CAUZIONI

La Centrale Operativa in caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale, nel quale sia stata coinvolta l'Autovettura, e qualora l'Assicurato non possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione civile o penale.

Limite massimo di 8.000,00 euro per ogni evento.

La Centrale Operativa, in questo caso, opera dietro la fornitura di adeguate garanzie di restituzione di tale anticipo che deve essere rimborsato non oltre 30 giorni dal rientro dell'Assicurato al proprio domicilio.

ART. 11.21 TRASPORTO SALMA

La Centrale Operativa provvede a sue spese, in caso di decesso dell'Assicurato o dei trasportati a seguito di Incidente stradale, all'adempimento di tutte le formalità, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia.

Inoltre, qualora sia stato preventivamente espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa provvede a sue spese.

ART. 11.22 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

La Centrale Operativa mette a disposizione un interprete, assumendone i costi, in caso di fermo o di arresto a seguito di Incidente stradale nel quale sia stata coinvolta l'Autovettura, l'Assicurato sia in difficoltà a comunicare nella lingua locale.

Limite massimo: 1.100,00 euro per ogni evento.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 11.23 INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire in Italia (dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 18:00 - esclusi i giorni festivi infrasettimanali) informazioni e consigli telefonici su:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- condizioni atmosferiche sulle strade;
- informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- informazioni sulle normative RCA, imposta di proprietà, patente di guida, carta di Circolazione; informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di Sinistro (modulo Blu o Cai) e indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti l'Autovettura;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti.

ART. 11.24 TRASMISSIONI DI MESSAGGI URGENTI DALL'ESTERO

La Centrale Operativa provvede a comunicare un messaggio al destinatario qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia.

ESCLUSIONI

Art. 11.25 ESCLUSIONI

Premesso che, in ogni caso, le garanzie non sono operanti se gli interventi non siano stati preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, resta inteso che le prestazioni dell'Assistenza non sono fornite:

a) per fatti derivanti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

b) per i sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, invasioni, occupazioni militari;
c) per i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
d) per i sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, terremoti, maremoti, tsunami, uragani e alluvioni;
e) per i sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
f) per i danni conseguenti ad un ritardato o mancato intervento determinato da imprevedibili cause di forza maggiore;
g) limitatamente alla prestazione "Auto sostitutiva" qualora l'Autovettura sia sottoposta all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o
per le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno che ha dato diritto alla prestazione;
h) limitatamente alla prestazione "Trasporto salma" qualora le spese riguardino cerimonie funebri e inumazione;
i) se sussiste dolo da parte dell'Assicurato;
j) in caso di utilizzo dell'Autovettura in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla Circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada); qualora l'indisponibilità dell'Autovettura sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente Contratto.

PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Il miglioramento della sicurezza stradale deve rappresentare, a tutti i livelli, una delle finalità centrali in tema di mobilità.
È indispensabile assumere un atteggiamento di guida consapevole e attenta che si realizza attraverso l'uso corretto e costante degli strumenti di sicurezza e il rispetto delle norme di Circolazione previste dal Codice della Strada.
Questa è la base essenziale per garantire una maggior protezione dell'incolumità fisica: un comportamento a rischio assume, infatti, un ruolo determinante nella quasi totalità degli incidenti stradali.
Si consiglia:

- l'uso corretto delle cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dell'Autovettura;
- l'uso corretto dei seggiolini omologati per i bambini;
- di evitare l'uso di bevande alcoliche e stupefacenti;
- di evitare gli eccessi di velocità e una condotta di guida spericolata;
- di evitare l'uso del telefono cellulare durante la guida senza utilizzare il dispositivo viva-voce;
- la massima concentrazione durante la Circolazione evitando gesti o manovre che possano distrarre il Conducente (ad esempio fumare o maneggiare l'impianto audiofonovisivo);
- di tenere basso il volume dell'impianto stereo;
- di portare a bordo dell'Autovettura un numero di persone non superiore a quello consentito dalla carta di Circolazione;
- di rispettare le distanze di sicurezza con il veicolo che precede;
- di guidare con maggiore prudenza quando le condizioni di visibilità sono precarie (di notte, durante un temporale, con la nebbia);
- di provvedere a una manutenzione periodica verificando tutti i livelli di sicurezza della propria Autovettura.

12. NORME IN CASO DI SINISTRO

12.1 RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 12.1.1 Modalità per la denuncia del sinistro
La denuncia del Sinistro deve essere presentata immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure ad Aviva:

- **telefonando al numero Verde 800.117.330;**
- **spedendo una raccomandata A/R;**
- **scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it.**
- **accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti "MyAviva" disponibile sul sito internet www.aviva.it.**

È importante compilare in modo preciso e completo, a cura delle Parti coinvolte nell'Incidente stradale, il modulo Blu o Cai "constatazione amichevole di incidente - denuncia di Sinistro".

Sul documento devono essere specificati la data ed il luogo dell'incidente, eventuali feriti, eventuali testimoni, la targa di entrambi i veicoli, le generalità dei due contraenti, i nomi delle imprese assicuratrici, i nominativi dei conducenti, la descrizione Sommaria dell'accaduto, i danni visibili ai veicoli e la firma delle due Parti. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

A richiesta da Aviva devono essere prodotti in copia:

- **carta di Circolazione e certificato di proprietà dell'Autovettura;**
- **patente del Conducente.**

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Aviva ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto [4].

Art. 12.1.2 Gestione delle vertenze
Aviva assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, laddove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
Aviva non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.

---

[4] Articolo 1915 del Codice Civile.

12.2 NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, EVENTI CATASTROFALI E KASKO

Art. 12.2.1 Denuncia del sinistro

La denuncia del Sinistro deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione del numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto e delle conseguenze, oppure da Aviva:

- telefonando al numero Verde 800.117.330;
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it.

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al Sinistro.
Nei casi di Incendio, Furto, atti vandalici ed eventi sociopolitici, l'Assicurato deve presentare denuncia alle Autorità e inviarne copia ad Aviva.
Nel caso di Furto totale all'estero in uno dei Paesi non facente parte dell'Unione Europea, l'Assicurato deve ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Art. 12.2.2 Riparazioni o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Aviva ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'Autovettura, purché manifesti tale volontà entro il termine di 15 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro o dal ritrovamento dell'Autovettura.
Aviva ha altresì facoltà di sostituire l'Autovettura invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà della stessa.
L'Assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'Autovettura nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di Aviva nei termini di cui sopra.

Art. 12.2.3 Valore dell'autovettura al momento del sinistro

Il Valore dell'Autovettura è rilevato dalla rivista "Quattroruote" riferita al mese in cui si è verificato il Sinistro o del valore d'acquisto (con idonea documentazione). Nel caso non sia presente l'Autovettura su "Quattroruote", si utilizza l'"Eurotax giallo".
Nel caso in cui l'Autovettura non sia quotata dalle suddette pubblicazioni, il Valore viene determinato con riferimento a quello di mercato al momento del Sinistro. In caso di danno totale, l'indennizzo viene liquidato sulla base del Valore riferito all'ultimo adeguamento oppure del Valore Assicurato purché quest'ultimo non sia superiore a quello riportato sulla rivista, e se assicurato a prezzo d'acquisto non si applica la regola proporzionale fino al raggiungimento del valore commerciale.

Art. 12.2.4 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il Valore che l'Autovettura o sue parti avevano al momento del Sinistro e il Valore di ciò che eventualmente resta

dopo il Sinistro. L'eventuale differenza in eccesso del Valore data dagli accessori e/o audiofonovisivi non di serie, se assicurati, deve risultare dalla Polizza.
Il Valore degli accessori e audiofonovisivi non di serie, se indicati in Polizza, è determinato tenendo conto della data di acquisto dimostrabile da fattura o documento equivalente.
Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della Regola proporzionale che segue.
Se il Valore Assicurato fosse inferiore a quello commerciale al momento del Sinistro, la liquidazione viene effettuata in proporzione al rapporto tra i due Valori; tuttavia se il Valore commerciale al momento del Sinistro non superi il 10% di quello indicato in Polizza non si applica la predetta Regola proporzionale.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che l'importo dell'imposta sia compreso nel Valore Assicurato e che l'Assicurato la tenga a suo carico.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate all'Autovettura in occasione della riparazione.

Degrado d'uso Sinistro totale
In caso di Sinistro totale la liquidazione del danno viene effettuata, nei limiti del Valore Assicurato e senza tener conto del Degrado dell'Autovettura o delle sue parti, se l'evento dannoso dovesse verificarsi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione dell'Autovettura, in qualsiasi Paese essa sia avvenuta.

Degrado d'uso Sinistro parziale
In caso di Sinistro parziale che colpisca l'Autovettura non viene applicato alcun Degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il Sinistro dovesse verificarsi entro 7 anni dalla data di prima immatricolazione, in qualsiasi Paese essa sia avvenuta, nei limiti del Valore commerciale dell'Autovettura al momento del Sinistro.

Art. 12.2.5 Scoperti e minimi

Aviva indennizza all'Assicurato la Somma liquidata a termini delle condizioni contrattuali con applicazione dell'eventuale Scoperto e minimo come riportato in Polizza.

a) Antifurto immobilizzatore/elettronico
Qualora sia indicata in Polizza la presenza di un Antifurto immobilizzatore/elettronico o satellitare, in caso di Furto totale senza ritrovamento dell'Autovettura, se l'Antifurto non sia conforme oppure non sia stato inserito, si applica uno Scoperto del 20% in aumento a quello eventualmente previsto in Polizza.

b) Antifurto satellitare
Qualora sia indicata in Polizza la presenza di un Antifurto satellitare, in caso di Furto totale senza ritrovamento dell'Autovettura:

- non si applica l'eventuale Scoperto previsto in Polizza, purché il Contratto di abbonamento con la ditta installatrice sia regolarmente operativo;

- se l'Antifurto non sia conforme oppure l'Assicurato non sia in grado di fornire prova scritta, rilasciata dalla centrale di telesorveglianza dell'operatività per l'Autovettura del sistema satellitare al momento del Sinistro, si applica uno Scoperto del 30% in aumento a quello eventualmente previsto in Polizza.

Nel caso di applicabilità di più scoperti Furto, le percentuali dei medesimi sono unificate nella misura massima del 40%.

Art. 12.2.6 Carrozzerie convenzionate

Nel caso in cui il veicolo venga riparato presso una carrozzeria convenzionata con Aviva, gli scoperti ed i minimi eventualmente previsti in Polizza non verranno applicati. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito www.aviva.it.

Art. 12.2.7 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12.2.8 Liquidazione dei danni e nomina dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno avviene mediante accordo diretto tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Aviva e dall'Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo la scelta, su richiesta anche di una sola delle Parti, viene effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il Valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico di Aviva e dell'Assicurato in parti uguali.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12.2.9 Titolarità dei diritti nascenti della polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Aviva. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 12.2.10 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
Tuttavia, in caso di Furto totale, tale disposizione è applicata purché siano trascorsi 30 giorni dalla data del Sinistro.
Aviva in caso di Furto totale ha la facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- **l'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA o registri speciali;**
- **la procura notarile a vendere a favore di Aviva stessa;**
- **il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura della Repubblica, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario sulle cause del Sinistro.**

L'indennizzo è effettuato in Italia con la valuta avente corso legale al momento del pagamento.

Art. 12.2.11 Recupero delle cose rubate

L'Assicurato è tenuto a informare Aviva non appena abbia notizia del ritrovamento dell'Autovettura o di sue parti.
In caso di recupero che avvenga prima del pagamento dell'indennizzo Aviva risponde soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del Furto.
In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato autorizza Aviva a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato è ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi.
L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di conservare quanto fosse recuperato: in questo caso si procede a una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dall'art. 12.2.8 e si effettua il conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.

12.3 NORME IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI

Art. 12.3.1 Denuncia dell'infortunio e relativi obblighi

La denuncia del Sinistro con l'indicazione delle cause che l'hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui il Contraente,

l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità oppure ad Aviva:

- **telefonando al numero Verde 800.117.330;**
- **spedendo una raccomandata A/R;**
- **scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it.**
- **accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti "MyAviva" disponibile sul sito internet www.aviva.it.**

Se l'Infortunio ha causato la morte dell'Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico ad Aviva.
L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici di Aviva e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.
Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

Art. 12.3.2 Controversie e arbitrato irrituale

In caso di controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sui criteri di indennizzabilità di cui all'art. 7.2, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo. In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato irrituale, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12.3.3 Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, Aviva provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni.
L'indennizzo è effettuato in Italia con la valuta avente corso legale al momento del pagamento.

12.4 TUTELA LEGALE

Aviva affida la gestione dei sinistri di Tutela Legale a

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (in seguito detta DAS),
con sede in via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona.

Art. 12.4.1 Denuncia del Sinistro e scelta del legale

Per denunciare un Sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:

1. **Denuncia Telefonica**
   Contattare DAS:
   - dall'Italia numero Verde 800.341.143
   - dall'estero +39.045.83.78.901

Gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica.

2. **Denuncia Scritta**

La denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:

- per posta elettronica a sinistri@das.it;
- per posta ordinaria a D.A.S. S.p.A. - via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'avviso di garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.
L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale - **residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia** - al quale affidare la pratica **per il seguito giudiziale**, qualora il tentativo di bonaria definizione non abbia dato esito positivo.
Qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantirà gli onorari del domiciliatario;

con il limite della Somma di 3.000,00 euro. Tale Somma è compresa nei limiti del massimale per Sinistro e per anno assicurativo

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

Art. 12.4.2 Documenti occorrenti alla prestazione della garanzia
L'Assicurato è tenuto a fornire alla DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regola-

rizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 12.4.3 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, Aviva valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, Aviva trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 12.4.1.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di Aviva, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da Aviva, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

Aviva e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 12.4.4 Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio, con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
In caso di disaccordo, purché prima le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12.4.5 Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

12.5 IMPREVISTI

Art. 12.5.1 Denuncia del sinistro
La denuncia del Sinistro deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione del numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto e delle conseguenze allegando la necessaria documentazione oppure ad Aviva:
- **telefonando al numero Verde 800.117.330;**
- **spedendo una raccomandata A/R;**
- **scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it.**
- **accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti "MyAviva" disponibile sul sito internet www.aviva.it.**

12.6 CRISTALLI

Art. 12.6.1 Denuncia del sinistro
Qualora l'Assicurato si rivolga presso un centro convenzionato per la riparazione o sostituzione del cristallo, la relativa denuncia di Sinistro è raccolta direttamente dal centro convenzionato. I riferimenti dei centri convenzionati sono presenti anche nella sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti "MyAviva" disponibile sul sito www.aviva.it.
Qualora l'Assicurato non si avvalga di un centro convenzionato, la denuncia, contenente una dichiarazione con la descrizione dell'evento e il documento che attesti la spesa sostenuta, deve essere presentata per iscritto ad Aviva:

- **spedendo una raccomandata A/R;**
- **scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it.**

Aviva liquida il danno accertato direttamente al Proprietario dell'Autovettura.

12.7 ASSISTENZA

Art. 12.7.1 Richiesta di assistenza

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve contattare immediatamente (o comunque appena ne abbia la possibilità) la Centrale Operativa chiamando:

- **dall'Italia il numero Verde 800.196.914**
- **dall'estero il numero +39.011.742.56.88**

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Aviva non è tenuta a pagare alcun tipo di indennizzo.

Contratto Base R.C. Autovetture

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile

Decreto 11 marzo 2020, n. 54.

Condizioni del Contratto Base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, limitatamente ai soli veicoli a motore, quali le Autovetture, i Motocicli ed i Ciclomotori ad uso privato dei consumatori, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge di cui all'articolo 122 del codice delle assicurazioni.

13. CONDIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO BASE

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

13.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - CONTRATTO BASE 59
13.2 ESCLUSIONI E RIVALSE 60
13.3 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE 61
13.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 61
13.5 ESTENSIONE TERRITORIALE 62
13.6 DECORRENZA E DURATA 62
13.7 PAGAMENTO DEL PREMIO 62
13.8 TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO 62
13.9 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO 63
13.10 DENUNCIA DI SINISTRO 64
13.11 GESTIONE DELLE VERTENZE 65
13.12 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE 65
13.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 65
13.14 BONUS MALUS / SCONTO SUL PREMIO IN ASSENZA DI SINISTRO 65

CONDIZIONI FACOLTATIVE
CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
CON RIDUZIONE DEL PREMIO

13.15 GUIDA ESPERTA 68
13.16 GUIDA ESCLUSIVA 69

CONDIZIONI FACOLTATIVE
CLAUSOLE DI AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
CON AUMENTO DEL PREMIO

13.17 AUMENTO DEI MASSIMALI MINIMI DI LEGGE 69
13.18 LIMITAZIONE DELLE ESCLUSIONI E RIVALSE 70
13.19 DANNI A TERZI CAGIONATI DA GANCIO TRAINO (sempre operante) 71

CLAUSOLE ATTINENTI ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONTRATTO
CON POSSIBILE AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO

13.20 PAGAMENTO DEL PREMIO IN RATE 71
13.21 SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E RIATTIVAZIONE (sempre operante) 71

13. RESPONSABILITA' CIVILE CONTRATTO BASE

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza, riservata all'Assicurazione delle Autovetture ad uso privato e di proprietà di Consumatori.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 13.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - CONTRATTO BASE
Aviva assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla Circolazione dell'Autovettura.

Art. 13.1.1 Estensioni
Sono sempre comprese le seguenti estensioni**, senza richiesta di alcun premio aggiuntivo**:

1) **AREE PRIVATE**
   L'assicurazione copre i danni a terzi causati dalla Circolazione dell'Autovettura in aree private, comprese aree portuali ed aeroportuali.
2) **DISABILI**
   L'assicurazione copre i danni a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili.
3) **RICORSO TERZI DA INCENDIO**
   L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati a terzi dall'Incendio dell'Autovettura e dall'Esplosione o dallo Scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo in caso di eventi non risarcibili ai sensi dell'assicurazione obbligatoria, ad eccezione dei danni alle cose trasportate sull'Autovettura.
   Sono compresi i danni al locale, di proprietà di terzi, adibito a rimessa di veicoli di proprietà dell'intestatario al PRA, del Locatario o dell'usufruttuario.
4) **RESPONSABILITÀ CIVILE TRASPORTATI**
   L'assicurazione copre la responsabilità civile dei trasportati a bordo dell'Autovettura per i danni causati dagli stessi a terzi non trasportati.
   In occasione dell'esame di guida sono considerati terzi l'esaminatore e l'istruttore; non è, invece, considerato terzo l'allievo durante lo svolgimento del predetto esame.
5) **AUTOVETTURA CONDOTTA DA NEOPATENTATO**
   L'assicurazione copre i danni causati a terzi da un neopatentato alla guida di un'Autovettura che supera il limite di potenza massima in rapporto al peso del veicolo consentito dalle disposizioni legislative vigenti.

ART. 13.1.2 Massimali minimi di legge

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali minimi attualmente previsti dalla legge:

Euro 7.290.000,00 per Sinistro

Euro 6.070.000,00 per danni alle persone

Euro 1.220.000,00 per danni alle cose o animali

salvo se specificatamente derogata con l'attivazione della Condizione Facoltativa di cui all'art.13.17 "Aumento massimali minimi di legge", a fronte del corrispondente aumento di Premio.

I massimali di RCA rappresentano gli importi massimi entro i quali Aviva è impegnata a prestare la garanzia in caso di danni a terzi per ogni sinistro causato dall'autovettura assicurata.

I Massimali indicati nel Contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, a quelli non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

ESEMPIO		
MASSIMALI	**SINISTRO**	**RISARCIMENTO**
6.070.000 euro per danni a persone	9.000.000 euro a persone	6.070.000 euro per persone*
1.220.000 euro per danni a cose o animali	100.000 euro a cose	100.000 euro a cose
**Avvertenza: in questo caso il danno non risarcibile resta a carico dell'Assicurato*		

ESCLUSIONI

ART. 13.2 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante e Aviva esercita il diritto di Rivalsa:

a) se il Conducente non sia abilitato alla guida dell'Autovettura a norma delle disposizioni vigenti; tuttavia Aviva non esercita il diritto di Rivalsa se, al momento del sinistro, al conducente non risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente oppure se l'abilitazione alla guida risulti scaduta da meno di 6 mesi;

b) nel caso di Autovettura adibita a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non sia presente una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di Circolazione;

d) nel caso di Autovettura condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;

e) nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

f) in caso di dolo del Conducente;

g) Nel caso che il veicolo circoli senza aver effettuato le necessarie revisioni secondo le modalità previste dal codice della strada.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Aviva esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Aviva non esercita il diritto alla Rivalsa nei confronti degli appartenenti al Nucleo familiare del Proprietario dell'Autovettura o dei suoi figli fiscalmente a carico se non nei casi in cui avrebbe diritto di esercitarla nei confronti del Proprietario stesso.

ART. 13.3 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Aviva presta la garanzia e determina il Premio sulla base delle dichiarazioni riportate in Polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione[1].

ART. 13.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Aviva qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti ad Aviva possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione[2].

Il Contraente, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del Locatario dell'Autovettura.

---

[1] Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

[2] Articoli 1898 del Codice Civile

Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Aviva esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalle citate norme.

ART. 13.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia.
Nel caso sia rilasciato il certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.
Limitatamente all'assicurazione RCA, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

ART. 13.6 DECORRENZA E DURATA

L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo; alla scadenza le garanzie rimarranno tuttavia operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo Contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

ART. 13.7 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del Premio va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato o è stato concluso il Contratto; quest'ultimo rilascia il Certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde che l'Assicurato è tenuto a conservare nel veicolo dal momento in cui l'assicurazione è operante.
Il Premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno.
Qualsiasi comunicazione inerente il presente Contratto va trasmessa al medesimo Intermediario.

ART. 13.8 TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO

Art. 13.8.1 Cessione del Contratto

Nel caso di trasferimento della proprietà dell'Autovettura, Aviva prende atto della voltura al PRA attraverso emissione di un'appendice a nome del nuovo Proprietario. Non sono ammesse sospensioni o variazioni del rischio.

Il Contratto ceduto si estingue alla naturale scadenza senza produrre l'Attestazione dello stato del rischio.

Art. 13.8.2 Sostituzione dell'Autovettura

Il Contraente, nel caso di demolizione, esportazione, vendita, conto vendita o Furto totale dell'Autovettura, presentando idonea documentazione comprovante la cessazione della stessa, può chiedere che la Polizza possa essere resa operante per un'altra Autovettura dello stesso settore tariffario di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing) oppure al coniuge, al convivente more uxorio. Quanto sopra si applica anche nel caso di sostituzione di Autovettura di proprietà di una pluralità di soggetti con altra intestata ad uno di essi.

Art. 13.8.3 Cessazione del rischio per demolizione, esportazione, vendita o conto vendita

Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per demolizione, esportazione, vendita o conto vendita dell'Autovettura, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altra Autovettura dello stesso settore tariffario, è rimborsata la parte di Premio corrisposta e non usufruita ad eccezione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Il rimborso decorre dalla data indicata nell'appendice.

L'Assicurato è tenuto a consegnare all'Intermediario una copia del documento comprovante la demolizione, l'esportazione, la vendita o il conto vendita dell'Autovettura.

Se la cessazione del rischio è successiva ad un'eventuale sospensione del Contratto, il Premio corrisposto e non usufruito viene restituito dalla data della sospensione, purché la richiesta sia effettuata entro 18 mesi dalla data di decorrenza dell'appendice.

Art. 13.8.4 Cessazione del rischio per Furto totale

Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per Furto totale dell'Autovettura, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altra Autovettura dello stesso settore tariffario, è rimborsato il Premio corrisposto e non usufruito ad eccezione delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della parte relativa alla garanzia Incendio e Furto che rimane dovuta per intero anche per le rate eventualmente non ancora corrisposte.

L'appendice di rimborso decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente.

Il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad Aviva fornendo copia della suddetta denuncia.

ART. 13.9 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

L'Attestazione dello stato del rischio è messa a disposizione del Contraente, del Proprietario del veicolo ovvero, in alternativa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con

patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria almeno trenta giorni prima della scadenza del Contratto, in via telematica nell'apposita area clienti MyAviva del sito internet di Aviva.
È altresì possibile ottenere una copia dell'attestato rivolgendosi all'Intermediario oppure, in via telematica, facendone richiesta alla casella di posta elettronica aviva_italia_spa@legalmail.it.
In caso di documentata cessazione del rischio Assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del Contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del Contratto al quale tale attestato si riferisce.
Il documento non viene generato nel caso di:

- sospensione della garanzia durante il corso del Contratto con Periodo di osservazione non concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore a un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale con Periodo di osservazione non concluso;
- cessione Contratto.

ART. 13.10 DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia del Sinistro deve essere presentata immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure ad Aviva:

- **telefonando al numero Verde 800.117.330;**
- **spedendo una raccomandata A/R;**
- **scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it;**
- **accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti "MyAviva" disponibile sul sito internet www.aviva.it.**

È importante compilare in modo preciso e completo, a cura delle Parti coinvolte nell'Incidente stradale, il modulo Blu o Cai "constatazione amichevole di incidente - denuncia di Sinistro".
Sul documento devono essere specificati la data ed il luogo dell'incidente, eventuali feriti, eventuali testimoni, la targa di entrambi i veicoli, le generalità dei due contraenti, i nomi delle imprese assicuratrici, i nominativi dei conducenti, la descrizione Sommaria dell'accaduto, i danni visibili ai veicoli e la firma delle due Parti. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
A richiesta di Aviva devono essere prodotti in copia:

- **carta di Circolazione e certificato di proprietà dell'Autovettura;**
- **patente del Conducente.**

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Aviva ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto [4].

Art. 13.11 GESTIONE DELLE VERTENZE

Aviva assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, laddove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Aviva non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.

ART. 13.12 ONERI FISCALI E CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Gli oneri fiscali e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, valgono le norme di legge vigenti.

ART. 13.14 BONUS/MALUS

La forma tariffaria Bonus/Malus prevede la variazione della classe di merito applicata al contratto con riferimento all'assenza oppure alla presenza di sinistri:

a) senza sinistri si matura un Bonus e si scende di una classe di merito sino ad arrivare alla classe migliore;
b) con sinistri si applica un Malus quando l'Assicurato è il responsabile principale di sinistri, in base alle liquidazioni effettuate nell'ultimo periodo di osservazione. Quando la responsabilità è suddivisa tra i conducenti coinvolti (responsabilità paritaria) la classe di merito avrà una penalizzazione solo se nell'arco dei cinque anni riportati sull'attestazione dello stato del rischio ci siano altri sinistri con responsabilità paritaria e la percentuale di responsabilità cumulata sia pari ad almeno il 51%.

[4] Articolo 1915 del Codice Civile

Art. 13.14.1 Classe di merito assegnata all'atto della stipulazione della Polizza

a) Attestazione presente nella Banca Dati

Aviva, tramite l'Intermediario, acquisisce direttamente l'Attestazione dello stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca Dati. La classe di assegnazione è determinata sulla base della "Tabella di corrispondenza" in vigore al momento della stipulazione del Contratto e disponibile presso l'Intermediario e sul sito internet di Aviva.

b) Attestazione non presente nella Banca Dati

Qualora l'Attestazione dello stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, Aviva acquisisce telematicamente l'ultimo attestato utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della Classe di merito.

Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e Aviva non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto viene emesso sulla base della Classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e di impossibilità di ac quisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, Aviva richiede al Contraente una di chiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, per l' intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, Aviva potrà acquisi re precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Con traente a supporto della citata dichiarazione.

In assenza di documentazione probatoria Aviva acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.

Nei casi succitati Aviva, assunto il Contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione.

c) Veicolo Assicurato in precedenza con un Contratto di leasing o di noleggio a lungo termine

In occasione della scadenza di un Contratto di leasing o di noleggio a lungo termine — e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, Aviva classifica il Contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del Locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica dell'effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente Contratto assicurativo.

ART. 13.14.2 Regole evolutive della Classe di merito

Ad ogni scadenza contrattuale la variazione della Classe di merito si determina in base alla tabella della sezione 14 Tabelle Art. 14.2, qualora Aviva abbia o no effettuato, nell'ultimo Periodo di osservazione (oppure in quelli precedenti per sinistri mai

considerati prima), pagamenti totali o parziali di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale da parte dell'Assicurato.
Il medesimo criterio si applica anche nel caso di più sinistri con responsabilità paritaria che raggiungano, nell'arco dei cinque anni riportati sull'Attestazione dello stato del rischio, una responsabilità cumulata pari ad almeno il 51%. In questo caso i sinistri cumulati si considerano un solo Sinistro.

ART. 13.14.3 Coefficienti per il calcolo del Premio
Il Premio è calcolato in base al coefficiente della Classe di merito corrispondente, come indicato nella Sezione 14 Tabelle Art. 14.1.

ART. 13.14.4 Rimborso di uno o più sinistri
Il Contraente può evitare la maggiorazione del Premio conseguente alla variazione della Classe di merito rimborsando gli importi liquidati a Consap (per i sinistri gestiti nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o ad Aviva (per gli altri casi). Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente.

ART 13.14.5 Riscatto sinistri no CARD e CARD reciproci (Aviva contro Aviva)
Il Contraente può farne richiesta direttamente al proprio Intermediario a condizione che il Sinistro, anche concorsuale, sia chiuso.

Riscatto sinistri CARD
Per il riscatto di un sinistro CARD, liquidato dalla Compagnia di controparte, il Contraente, anche per il tramite dell'Intermediario opportunamente delegato, dovrà indirizzare una specifica richiesta alla CONSAP al fine di conoscere l'importo della liquidazione eseguita.
La richiesta potrà essere indirizzata a CONSAP con una delle seguenti modalità:

- **Via internet** attraverso la procedura on line attivabile all'indirizzo http://rimborsodelsinistro.consap.it/
- **Via posta** all'indirizzo: Consap S.p.A., Servizio Stanza di Compensazione, Via Yser 14 00198 — Roma previa compilazione dell'apposito modulo da scaricare sul sito CONSAP nella sezione "Guida al rimborso".

Per avviare la procedura di rimborso è necessario accertarsi di essere in possesso delle seguenti informazioni e documenti:

- data del Sinistro;
- targa del responsabile;
- targa del danneggiato;
- compagnia assicurativa del responsabile;
- compagnia assicurativa del danneggiato;
- dati anagrafici del Contraente della Polizza del veicolo responsabile;
- copia dell'attestato di rischio che contenga l'indicazione dei sinistri a titolo definitivo nel corso dell'annualità;
- copia documento di identità e codice fiscale del Contraente.

Una volta conosciuto l'importo liquidato, il Contraente della polizza del veicolo responsabile, ove ritenga conveniente rimborsare il sinistro, dovrà corrispondere il relativo importo direttamente alla Stanza di Compensazione tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato allo scopo.
Una volta ricevuto il pagamento CONSAP provvederà a rilasciare l'attestazione dell'avvenuto pagamento che il Contraente dovrà presente al proprio Intermediario per richiedere la correzione dell'attestato di rischio.

ART. 13.14.6 Periodi di osservazione
Il Periodo di osservazione decorre dalla data di effetto della Polizza e termina sessanta giorni prima della scadenza.
Eventuali periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

ART. 13.14.7 Sostituzione Polizza
La sostituzione del Contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso salvo il caso di cambio di Proprietario dell'Autovettura (o del Locatario nel caso di contratti leasing).

CONDIZIONI FACOLTATIVE
CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
CON RIDUZIONE DEL PREMIO

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 13.15 GUIDA ESPERTA
L'assicurazione è operante esclusivamente quando l'Autovettura sia condotta da persona di età non inferiore a 25 anni.

In caso di Sinistro causato da un Conducente di età inferiore a quella suddetta, Aviva esercita il diritto di Rivalsa, nei confronti del Contraente, per le somme che abbia pagato ai terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, sino ad un massimo di 2.000€.
Tale Rivalsa non viene esercitata nelle seguenti circostanze:

- qualora l'Autovettura sia utilizzata da un addetto dell'officina a cui viene affidata per la riparazione;
- da fatto doloso di terzi penalmente rilevante nel caso il Contraente abbia perso la disponibilità del mezzo;

- in stato di necessità cioè di urgenza di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona.

ART. 13.16 GUIDA ESCLUSIVA

L'assicurazione è operante esclusivamente quando l'Autovettura sia condotta dalla persona identificata in Polizza.

In caso di Sinistro causato da un Conducente diverso dall'unico dichiarato, Aviva esercita il diritto di Rivalsa, nei confronti del Contraente, per le somme che abbia pagato ai terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, sino a un massimo di 5.000€.
Tale Rivalsa non viene esercitata nelle seguenti circostanze:

- qualora l'Autovettura sia utilizzata da un addetto dell'officina a cui viene affidata per la riparazione;
- da fatto doloso di terzi penalmente rilevante nel caso il Contraente abbia perso la disponibilità del mezzo;
- in stato di necessità cioè di urgenza di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona.

CONDIZIONI FACOLTATIVE
CLAUSOLE DI AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON AUMENTO DEL PREMIO

ART. 13.17 AUMENTO MASSIMALI MINIMI DI LEGGE

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati in Polizza che rappresentano gli importi massimi entro i quali Aviva è impegnata a prestare la garanzia in caso di danni a terzi per ogni sinistro causato dall'autovettura assicurata.
I massimali, diversi dai massimali minimi di legge di cui all'art. 13.1.2, tra cui il Contraente può optare sono i seguenti:

- 10.000.000,00 euro per sinistro;
- 15.000.000,00 euro per sinistro;
- 20.000.000,00 euro per sinistro;
- 25.000.000,00 euro per sinistro;
- 50.000.000,00 euro per sinistro.

I Massimali indicati nel Contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, a quelli non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

Di seguito sono riportati due esempi di applicazione dei massimali.

ESEMPI		
MASSIMALI DI POLIZZA	**SINISTRO**	**RISARCIMENTO**
10.000.000 euro unico per sinistro/danni a persone/cose o animali	9.000.000 euro a persone 100.000 euro a cose	9.000.000 euro per persone 100.000 euro a cose
10.000.000 unico per sinistro/ danni a persone/cose o animali	11.000.000 euro a persone 100.000 euro a cose	10.000.000* per danni a persone
**Avvertenza: in questo caso il danno non risarcibile resta a carico dell'Assicurato*		

ART. 13.18 LIMITAZIONE DELLE ESCLUSIONI E RIVALSE

Operante solo se richiamata espressamente in polizza la Condizione "Rinuncia alla Rivalsa".

(La presente condizione è sempre operante, senza alcuna maggiorazione di premio, nei casi di Massimali maggiori dei massimali minimi di legge, di cui all'art. 13.1.2)

RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga dell'art 13.2 Aviva rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del Veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente e/o dell'ente, della società, della ditta individuale che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali nei seguenti casi:

a) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non venga effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di Circolazione;

b) Conducente non abilitato alla guida dell'Autovettura a norma delle disposizioni vigenti, nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro, Aviva sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del Veicolo;

c) qualora il Veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 120 giorni, successivi alla data della seconda revisione di legge del veicolo, e sempre che non si accerti che il veicolo non avrebbe potuto superare la revisione;

d) Conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e nei casi in cui sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nei casi in cui al conducente sia riscontrato etilismo cronico o tossicodipendenza certificata.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'ente, la società, la ditta individuale i proprietari o locatari del Veicolo fossero a conoscenza prima del Sinistro di tali circostanze.

ART. 13.19 DANNI A TERZI CAGIONATI DA GANCIO TRAINO

(La presente condizione è sempre operante, senza alcuna maggiorazione di premio)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal gancio di traino del veicolo e dal traino di eventuali rimorchi muniti di targa propria o di carrelli appendice purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di Circolazione dell'Autovettura.

CONDIZIONI FACOLTATIVE
CLAUSOLE ATTINENTI ALLE MODALITA DI GESTIONE DEL CONTRATTO CON POSSIBILE AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 13.20 PAGAMENTO DEL PREMIO IN RATE

Il pagamento del premio è stabilito con periodicità annuale. Le Parti possono pattuire la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali con un onere aggiuntivo del 3%.

ART. 13.21 SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E RIATTIVAZIONE

(La presente condizione è sempre operante, senza alcuna maggiorazione di premio)

Art. 13.21.1 Sospensione della copertura assicurativa

È prevista la possibilità di sospendere il Contratto, sino ad un massimo di 18 mesi, con effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nell'appendice:

Non è consentita la sospensione:

- per Polizza temporanea;
- per le sole garanzie differenti dalla responsabilità civile;
- con data uguale a quella di scadenza.

Art. 13.21.2 Riattivazione del Contratto assicurativo

- **Sospensione con durata pari o superiore a 60 giorni**

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata di almeno 60 giorni, la riattivazione deve essere effettuata mediante sostituzione del Contratto per la stessa o altra

Autovettura, purché non si verifichi cambio di settore tariffario, applicando le condizioni della tariffa vigente al momento della riattivazione.
Si proroga la scadenza annuale per un periodo pari a quello della sospensione e dal nuovo Premio viene detratta la parte di Premio pagata e non goduta sulla Polizza sospesa.
Sono valide le medesime regole del precedente art. 13.8.2 Sostituzione dell'Autovettura.
Trascorsi 18 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il Contratto si estingue ed il Premio non goduto resta acquisito da Aviva.

- **Sospensione con durata inferiore a 60 giorni**

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni non si procede alla proroga della scadenza e si applica la tariffa vigente sul Contratto sospeso.

14. TABELLE

ART. 14.1 COEFFICIENTI DELLE CLASSI DI MERITO

CLASSI DI MERITO AVIVA	COEFFICIENTI DI PREMIO
1i	0,360
1h	0,360
1g	0,360
1f	0,370
1e	0,390
1d	0,410
1c	0,430
1b	0,450
1a	0,470
1	0,500
2	0,530
3	0,560
4	0,590
5	0,620
6	0,660
7	0,700
8	0,740
9	0,780
10	0,820
11	0,880
12	0,940
13	1,000
14	1,150
15	1,350
16	1,600
17	1,800
18	2,500

ART. 14.2 REGOLE EVOLUTIVE DELLE CLASSI DI MERITO

CLASSI DI PROVENIENZA	CLASSI DI ASSEGNAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI				
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 O PIÚ SINISTRI
1i	1i	1g	1d	1a	3
1h	1i	1f	1c	1	4
1g	1h	1e	1b	2	5
1f	1g	1d	1a	3	6
1e	1f	1c	1	4	7
1d	1e	1b	2	5	8
1c	1d	1a	3	6	9
1b	1c	1	4	7	10
1a	1b	2	5	8	11
1	1a	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

ART. 14.3 INVALIDITÀ PERMANENTE

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE	DESTRO	SINISTRO
PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE		
di un arto superiore	70%	60%
di una mano o un avambraccio	60%	50%
di un pollice	18%	16%
di un indice	14%	12%
di un medio	8%	6%
di un anulare	8%	6%
di un mignolo	12%	10%
di una falange del pollice	9%	8%
di una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
di un occhio	25%	
di ambedue gli occhi	100%	
di un rene	15%	
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	
ANCHILOSI		
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10%	8%
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%	
PARALISI COMPLETA		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
dello sciatico popliteo esterno	15%	
AMPUTAZIONE		
di un arto inferiore al di sopra della metà della coscia	70%	
di un arto inferiore al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	

di un arto inferiore al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%
di un piede	40%
di ambedue i piedi	100%
di un alluce	5%
di un altro dito del piede	1%
della falange ungueale dell'alluce	2,5%
SORDITÀ COMPLETA	
di un orecchio	10%
di ambedue gli orecchi	40%
STENOSI NASALE ASSOLUTA	
monolaterale	4%
bilaterale	10%
POSTUMI DI FRATTURA	
scomposta di una costa	1%
amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra cervicale	12%
amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra dorsale	5%
somatica con deformazione a cune di12° dorsale	10%
amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra lombare	10%
di un metamero sacrale	3%
di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
POSTUMI DI UN TRAUMA DISTORSIVO	
cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%

15. GLOSSARIO

Le definizioni del glossario fanno riferimento alle Sezioni con i seguenti riferimenti:

▲ Tutte le sezioni
■ Sezione 8 Tutela legale
◆ Sezione 11 Assistenza
● Sezione 13 Contratto Base

Accessori e apparecchi audiofonovisivi - ▲
Installazioni non estraibili e fissate stabilmente sull'Autovettura, quali ad esempio: cerchi in lega, radio, telefoni, televisori, lettori CD, vivavoce, navigatori satellitari. Questi equipaggiamenti possono essere di serie quando costituiscono la dotazione dell'Autovettura senza alcun supplemento al prezzo di listino oppure non di serie purché documentati da fattura o altro documento equivalente.

Aggravamento del rischio - ▲ ●
Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità del verificarsi del danno.

ANIA - ▲ ●
Associazione che riunisce le principali imprese assicuratrici operanti in Italia.

Antifurto - ▲
Impianto di protezione contro il Furto dell'Autovettura, costituito da un dispositivo elettronico o satellitare.

Arbitrato - ■
Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assicurato - ▲ ●
Nella responsabilità civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal Contratto. Negli altri casi, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurato - ◆
Conducente dell'Autovettura ed eventuali passeggeri a titolo gratuito e di cortesia.

Assicurazione - ▲ ●
Insieme delle garanzie prestate tramite il Contratto di assicurazione.

Assistenza stragiudiziale - ■
Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Attestazione dello stato del rischio - ▲ ●
Documento che attesta il numero e la tipologia dei sinistri degli ultimi 5 anni più l'anno corrente e che certifica la Classe di merito CU (Conversione Universale).

Autovettura - ▲ ●
Il veicolo Assicurato, indicato in Polizza. Se non precisato diversamente con il termine Autovettura sono intesi i veicoli a uso privato, promiscuo, noleggio con Conducente, locazione senza Conducente, scuola guida e autotassametri.

Autovettura - ◆
Il veicolo Assicurato, indicato in Polizza.

Aviva - ▲ ●
Aviva Italia S.p.A..

Azione del fulmine - ▲
Effetto diretto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Bonus/Malus - ▲ ●
Formula tariffaria che assegna al Contratto una delle classi di merito previste in funzione della Sinistrosità riscontrata nel Periodo di osservazione.

Carta Verde - ▲ ●
Documento che attesta l'estensione dell'assicurazione ai danni provocati dalla Circolazione dell'Autovettura in alcuni Paesi esteri, le cui sigle siano indicate (e non barrate) sulla Carta Verde.

Certificato di assicurazione - ▲ ●
Documento che attesta la validità e la durata dell'assicurazione.

Circolazione - ▲ ●
Movimento, fermata e sosta dell'Autovettura, comprese tutte le operazioni preliminari e successive.

Classe di merito Aviva - ▲ ●
Classe di merito aziendale assegnata al Contratto sulla base delle norme previste dalla tariffa vigente.

Classe CU (Conversione Universale) - ▲ ●
Parametro di riferimento per garantire comparabilità tra i diversi sistemi adottati

dalle imprese assicuratrici che consente il riconoscimento della classe effettiva di appartenenza dell'Assicurato.

Codice delle Assicurazioni - ▲ ●
Testo che raccoglie i principi e le regole dell'ordinamento assicurativo.

Codice veicolo - ▲ ●
Codice con il quale la rivista "Quattroruote" identifica marca, modello, versione, allestimento e Valore dell'Autovettura.

Conducente - ▲ ●
Persona alla guida dell'Autovettura.

Consap - ▲ ●
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici è l'ente che gestisce la Stanza di Compensazione dei sinistri per la responsabilità civile.

Consumatore - ●
Persona fisica, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta[1].

Contraente - ▲ ●
Persona fisica o giuridica che sottoscrive il Contratto nell'interesse proprio o per conto di chi spetta, assumendone i relativi obblighi.

Contratto Base - ●
Contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, limitatamente alle sole autovetture, motocicli e ciclomotori, ad uso privato e di proprietà di Consumatori[2].

Contravvenzione - ■
Reato minore che viene punito senza considerare l'elemento della volontà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto sia stato commesso volontariamente o involontariamente. La Contravvenzione viene identificata rispetto al delitto in quanto punita con l'arresto o l'ammenda. Le violazioni al Codice della Strada, impropriamente chiamate "contravvenzioni", sono per la massima parte sanzioni amministrative.

DAS - ■
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., società che gestisce la garanzia tutela legale.

---

[1] Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
[2] Di cui all'Allegato A, Sezione I decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 marzo 2020, n.54.

Danno extracontrattuale -
Danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone (ad esempio il danno subito nel corso di un Incidente stradale). Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Degrado -
Percentuale di riduzione applicata sulla parte del danno indennizzabile in conseguenza del Sinistro. Tale percentuale corrisponde al rapporto fra la differenza del Valor e a nuovo e quello commerciale dell'Autovettura rispetto al Valore a nuovo stesso al momento del Sinistro.

Delitto -
Reato più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
- delitto colposo se sia stato commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze siano più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se sia stato commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

Diritto civile -
Complesso di norme che regolano i rapporti tra privati (aziende o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale -
Complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge civile (vedi alla voce diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività.

Esplosione -
Sviluppo di gas o vapori a elevata temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga velocemente.

Familiare convivente - ▲ ●
Componente del Nucleo familiare del Proprietario dell'Autovettura avente la stessa residenza così come evidenziato dallo stato di famiglia.

Franchigia - ▲ ●
Parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

Fatto illecito - ■
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dalle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Furto - ▲
Reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o altri. Al Furto è sempre parificata anche la rapina intendendo per tale la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone.

Incendio - ▲
Combustione, con sviluppo di fiamma, dell'Autovettura che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente stradale - ◆
Uno dei seguenti eventi in cui è coinvolta l'Autovettura: tamponamento, urto, investimento, fuoriuscita dalla sede stradale.

Indennizzo/indennità - ▲
Somma che Aviva eroga all'Assicurato o al beneficiario in caso di Sinistro.

Infortunio - ▲
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili connesso alla Circolazione dell'Autovettura.

Insorgenza del Sinistro - ■
Momento nel quale inizia la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto.
Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione tutela legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della Polizza e, se il comportamento contestato sia continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificatamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di Procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il Reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di Vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Intermediario - ▲ ●
Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta Assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

IVASS -▲ ●
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (già ISVAP) è l'ente che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Leasing - ▲ ●
Contratto di locazione mediante il quale una società di leasing fornisce la disponibilità di un'Autovettura dietro il pagamento di un canone periodico.

Locatario - ▲ ●
Utilizzatore dell'Autovettura affidatagli in locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di Circolazione.

Massimali, Capitali, Valori, Somma - ▲ ●
Importi che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del Risarcimento contrattualmente stabilito.

Nucleo familiare - ▲ ●
Persone conviventi con il Proprietario dell'Autovettura riportati nello stato di famiglia.

Oneri fiscali - ■
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.) a carico dell'Assicurato.

Parti - ▲ ●
Soggetti destinatari della disciplina contrattuale: Contraente e Aviva.

Periodo di assicurazione - ▲ ●
Periodo per il quale è pattuita la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il Premio corrispondente.

Periodo di osservazione - ▲ ●
Periodo durante il quale Aviva determina la Classe di merito da attribuire per l'anno successivo sulla base dell'applicazione delle regole evolutive.

Polizza o Contratto - ▲ ●
Documento che prova l'assicurazione.

PRA - ▲ ●
Pubblico Registro Automobilistico.

Premio - ▲ ●
Somma dovuta dal Contraente ad Aviva.

Procedimento penale - ■
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che è notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di Polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Proprietario - ▲ ●
Intestatario al PRA, Locatario o chi possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Nel caso di Autovettura in leasing, il Locatario è parificato al Proprietario.

Quattroruote - ▲ ●
Rivista pubblicata dall'Editoriale Domus per autovetture e fuoristrada da cui si desume il prezzo di listino.

Reato - ■
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti secondo il tipo di pena prevista dalla legge.

Regola proporzionale - ▲
Regola per cui se l'assicurazione copre solo una parte del Valore che la cosa assicurata aveva al tempo del Sinistro, l'assicurazione risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

Risarcimento - ▲
Somma corrisposta ad Aviva al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

Risarcimento Diretto - ▲
Procedura, in vigore dal r febbraio 2007 (per i sinistri subiti senza colpa o con colpa parziale, con danni all'Autovettura o lesioni di lieve entità), che consente all'automobilista leso di chiedere il pagamento direttamente alla propria Assicurazione, invece che a quella del responsabile del Sinistro.

Rischio - ▲
Probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa - ▲ ●
Diritto che Aviva ha di recuperare, nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse Assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto odi clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno.

Sanzione amministrativa - ■
Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati. Può colpire sia le persone fisiche sia quelle giuridiche. Può consistere nel pagamento di una Somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituiti pubblici. La competenza a comminare la Sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi è inflitta dall'Autorità Giudiziaria.

Scoperto - ▲ ●
Percentuale della Somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Scoppio - ▲
Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccessiva pressione.

Settori tariffari - ▲ ●
Settore I - autovetture (a uso privato o promiscuo, noleggio con Conducente, locazione senza Conducente, noleggio a lungo termine, scuola guida)
Settore II - autotassametri.

Sinistro - ▲ ■
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro - ◆
Incidente stradale, Incendio, Furto, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi naturali, eventi catastrofali o guasto da qualsiasi causa determinato all'Autovettura.

Sinistro con responsabilità paritaria - ▲
Sinistro pagato parzialmente, per il quale sia stato accertato un concorso di colpa con attribuzione all'Assicurato di una percentuale di responsabilità pari a quella di uno o più conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.

Sinistro con responsabilità principale - ▲
Sinistro pagato, totalmente o parzialmente, per il quale sia stata accertata una responsabilità esclusiva dell'Assicurato o, in caso di concorso di colpa, una sua quota di responsabilità superiore a quella dei conducenti di ogni altro veicolo coinvolto nel Sinistro.

Sinistro senza seguito - ▲
Sinistro per il quale non è stato effettuato alcun pagamento a titolo di Risarcimento o di indennizzo.

Spese di giustizia - ■
Spese del processo penale poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce diritto penale).

Spese di soccombenza - ■
Spese che la Parte che perde una causa civile deve pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese debbano essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce diritto civile).

Spese peritali - ■
Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. — Consulente Tecnico d'Ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

Stanza di Compensazione - ▲
Istituita presso la Consap, gestisce le regolazioni contabili tra le imprese assicuratrici in merito alla convenzione per il Risarcimento diretto in caso di Sinistro di responsabilità civile.
La Stanza di Compensazione provvede, su richiesta dell'Assicurato, a comunicare l'ammontare dei sinistri liquidati che possono essere rimborsati alla stessa.

Transazione - ■
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Valore a nuovo - ▲
Prezzo di listino dell'Autovettura pubblicato su Quattroruote, comprensivo degli eventuali accessori e apparecchi audiofonovisivi.

Valore commerciale - ▲
Valore dell'Autovettura determinato considerando il suo deprezzamento in funzione dell'anno di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, della cessata produzione o meno, nonché della dotazione di eventuali accessori.

Vertenza contrattuale - ■
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

AREA CLIENTI **MyAviva**

Pochi click per essere sempre aggiornato,
quando e dove vuoi.
Attiva subito il tuo account su **www.aviva.it**
e **accedi alla tua area personale** dove potrai trovare:

Le coperture assicurative in essere

Lo stato dei pagamenti e le relative scadenze

Le condizioni contrattuali e i documenti di polizza

...il monitoraggio dei tuoi sinistri

Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it

Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 09197520159 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi

Mod. 12924 - 000 - 04/2021